

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

552^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Presidente MERZAGORA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 25695
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione	25695
Presentazione di relazione	25695

« Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria (569), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franzia; « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » (664), d'iniziativa dei senatori Cemmi ed altri; « Disposizioni sui protesti cambiari » (735), di iniziativa del senatore Jodice; « Modifica-

zioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1075) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge numero 1075):

PRESIDENTE	Pag. 25696 e <i>passim</i>
ANGELILLI	25703, 25706
BATTAGLIA	25699
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	25697 <i>e passim</i>
GRAMEGNA	25708
JANNUZZI	25700
JODICE	25699 e <i>passim</i>
MONNI, <i>relatore</i>	25698 e <i>passim</i>
NENCIONI	25696, 25697
PICCHIOTTI	25699
RESTAGNO	25703, 25708

« Trasferimento all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1636), *così modificato*: « Trasferi-

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

mento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - Rior dinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare » (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	<i>Pag. 25718 e passim</i>
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della pre-</i>	
<i>videnza sociale</i>	25714 e <i>passim</i>
BITOSSI	25721, 25724, 25734
BOCCASSI	25728, 25730
DI PRISCO	25717 e <i>passim</i>
FRANZA	25731
GELMINI	25722
GRAVA	25722
MONALDI, <i>relatore</i>	25710 e <i>passim</i>

OLIVA	<i>Pag. 25728, 25729, 25730</i>
PEZZINI	25736

INTERPELLANZE:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	25738
PELLEGRINI	25738

INTERROGAZIONI:

Annunzio	25738
--------------------	-------

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	25738
GRANATA	25738

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti l'8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), il Presidente del Senato ha deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2012), di iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri e Bonomi ed altri, già deferito alla detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E Comunico che, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Oliva ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (204).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà

iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (1702-B);

« Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico "ex Fiera di Tripoli" » (1833);

« Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961 » (1893);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale cmonima del Ministero del tesoro » (1712);

« Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi » (1870);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

penale nella Facoltà di scienze politiche », di iniziativa del senatore Zoli (266-B);

« Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (1785);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso » (1861);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1934).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria » (569), di iniziativa dei senatori Nencioni e Franzia; « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » (664), di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri; « Disposizioni sui protesti cambiari » (735), di iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1075). Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1075

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria » d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franzia;

« Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » d'iniziativa dei senatori Cemmi, Tartufoli e Tessitori;

« Disposizioni sui protesti cambiari » d'iniziativa del senatore Jodice e « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ».

Ricordo che, dopo gli interventi del relatore e del Ministro di grazia e giustizia, la discussione fu rinviata per permettere ai membri della Commissione di esaminare gli emendamenti ed eventualmente giungere ad un nuovo testo concordato. Non intende la Commissione riferire sul lavoro svolto?

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Signor Presidente, devo dire che la riunione della II Commissione di stamane non è stata una riunione formale, perchè il disegno di legge era, ed è, all'ordine del giorno dell'Assemblea; è stata una riunione privata dove sono state esaminate delle proposte di emendamento che il Governo dovrebbe, per l'appunto, presentare in Assemblea.

P R E S I D E N T E. Il risultato non cambia, senatore Nencioni. Del resto gli emendamenti sono già stati presentati.

N E N C I O N I. Allora, veramente non vogliamo vedere la realtà in faccia! Questa mattina è stato costituito, per così dire, nella Commissione, un gruppo di lavoro per esaminare alcuni emendamenti. Mi sembra che non vi sia nulla da riferire sui lavori della Commissione, perchè la Commissione non si è riunita, né poteva riunirsi, nè aveva all'ordine del giorno l'esame degli emendamenti o del disegno di legge, essendo questo iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, io avevo il dovere di invitare la Commissione a riferire, perchè ho qui, davanti

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

a me, stampata, una serie di emendamenti proposti dalla Commissione stessa.

N E N C I O N I . Signor Presidente, tale affermazione non è in armonia col Regolamento e con la logica. Mi preoccupò non tanto per questo disegno di legge, ma per non creare, per l'avvenire, un precedente. Il disegno di legge è all'ordine del giorno dell'Assemblea e quindi la Commissione non poteva avere alcuna competenza a questo riguardo. La Commissione come tale non l'ha esaminato né legittimamente poteva esaminarlo; un gruppo di senatori componenti la Commissione ha esaminato alcune proposte di emendamento che erano state presentate, ma il disegno di legge era ed è rimasto all'ordine del giorno dell'Assemblea; pertanto la discussione è di esclusiva competenza dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, non ho detto nulla di straordinario. La Presidenza non intende infatti che si instauri una nuova prassi in ordine all'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni. Mi sono limitato ad osservare che la 2^a Commissione ha presentato degli emendamenti e che sarebbe stato opportuno che la Commissione stessa illustrasse i motivi che l'hanno indotta a presentarli.

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, poche parole per ripetere quello che lei ha già egregiamente detto e per dar tempo all'onorevole Presidente della Commissione, momentaneamente assente, di prendere il suo posto al banco delle Commissioni.

Come ebbi l'onore di dire ieri, dinanzi al numero notevole degli emendamenti che erano stati presentati da varie parti, il Governo si era fatto carico di esaminare gli emendamenti stessi e di proporre ai presentatori di essi delle soluzioni di contemporamento delle varie proposte.

Naturalmente, il Governo doveva riferire, a questo proposito, ai presentatori degli emendamenti in questione, cosa che abbiamo fatto questa mattina dopo che la discussione generale sul disegno di legge aveva avuto ampio corso nell'Aula, ieri. Che poi questi emendamenti concordati, i quali non sono altro che la risultante di precedenti emendamenti, portino la firma della Commissione o del Governo, questo è un fatto di secondaria importanza rispetto alla discussione che ora avrà luogo in Aula.

Mi premeva di dire che, alla preghiera rivolta dal Governo, i presentatori degli emendamenti hanno cortesemente aderito, di modo che oggi non ci troviamo più di fronte agli originari emendamenti; questi verranno regolarmente ritirati, di volta in volta da ciascuno dei presentatori, i quali si associeranno agli emendamenti concordati in Commissione. Mi pare che sia rimasto il solo emendamento del senatore Romano, che non era presente alla discussione, ma anche a lui rispettosamente rivolgerei la preghiera di ritirarlo, perchè la materia riguardante i segretari comunali è stata ampiamente svolta in Commissione e risolta dagli emendamenti concordati.

Resto naturalmente a disposizione del Senato per ogni chiarimento di merito; avevo premura di premettere queste considerazioni di carattere formale per affermare che è pienamente regolamentare — come già rilevato dal signor Presidente — la procedura che stiamo svolgendo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1075, fatto proprio dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria:

Art. 1.

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1669 e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere effettuato da un

notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 62 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari per la presentazione del titolo possono avvalersi dell'opera degli aiutanti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

” Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, ferma restando la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale prevista dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo in-

casso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non la effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto ” ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole relatore ad illustrare questo emendamento.

M O N N I , relatore. La Commissione all'unanimità ha proposto il testo che figura come emendamento all'articolo 1. Non vi sono osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 1 sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'articolo 68 delle norme sulla cambiabile e sul vaglia cambiario illustrate al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e l'articolo 60 delle norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali illustrate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono sostituiti dal seguente:

” Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o dal segretario comunale.

La funzione di ufficiale di protesto è di pubblico interesse ed è obbligatoria.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare il protesto ” ».

PICCHIOTTI

Al n. 2), sopprimere le parole: « per la presentazione del titolo »

e sostituire, in fine, le parole: « di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 » *con le altre:* « di cui agli articoli 33 e 35 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali

giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

JODICE

Al n. 2), sostituire le parole: « di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 » con le altre: « di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

ANGELILLI

In via subordinata alla reiezione dell'emendamento Picchiotti, aggiungere il seguente comma:

« Nei casi nei quali il segretario comunale ha funzione di ufficiale di protesto e cioè: 1) nei comuni che non sono sede di notaio o di ufficiale giudiziario; 2) nei comuni sede di notaio o di ufficiale giudiziario quando tali posti siano vacanti e non coperti neppure temporaneamente da sostituti ammessi per legge; 3) nei comuni sede di notaio e di ufficiale giudiziario quando questi siano assenti od impediti; l'elevazione dei protesti non può essere fatta né da parte dei notai o degli ufficiali giudiziari vicini, né dai loro fiduciari ».

PICCHIOTTI

L'emendamento del senatore Angelilli è evidentemente assorbito dal testo della Commissione. Invito pertanto i senatori Picchiotti e Jodice a dichiarare se insistono sui loro emendamenti.

P I C C H I O T T I . Non insisto.

J O D I C E . Anche io non insisto.

P R E S I D E N T E . Invito allora l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo sul nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, il nuovo articolo 1 contiene alcune modifiche di forma ed altre di sostanza che hanno tratto la loro occa-

sione da una proposta che questa mattina il Governo ha fatto al gruppo di lavoro. Nella prima parte dell'articolo si è chiarito che resta ferma la competenza attualmente prevista dalle due leggi del 1933 che riguardano rispettivamente la cambiale e l'assegno bancario, circa la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale agli effetti del protesto, perchè nell'altra formula era sembrato che fosse messa nell'ombra la competenza del segretario comunale; invece, nei limiti in cui le leggi vigenti riconoscono a questi tre pubblici ufficiali la competenza a presentare la cambiale e ad elevare il protesto, tutto rimane fermo. Questa è quindi una modifica più di forma che di sostanza, anche perchè la relazione governativa al disegno di legge presentato dall'onorevole Gonella chiariva che le competenze di legge restavano immutate sia per il notaio e per l'ufficiale giudiziario che per il segretario comunale.

La modifica di sostanza riguarda il n. 2 dello stesso articolo, nel quale il precedente disegno di legge diceva: « Gli ufficiali giudiziari per la presentazione del titolo... possono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali... », mentre nel nuovo testo è detto « debbono ». Inoltre si è chiarito con l'ultima parte dell'articolo 1 — e questo è opportuno che sia precisato nel resoconto della seduta — che resta fermo il disposto dell'articolo 33 del decreto 15 dicembre 1959, numero 1229, nel senso cioè che se gli aiutanti ufficiali giudiziari ricevono l'incarico di supplenza dal capo dell'ufficio giudiziario allora hanno una competenza completa, non soltanto per la presentazione del titolo, ma anche per la levata del protesto; e correlativamente spettano all'aiutante ufficiale giudiziario quei diritti di tariffa che la legge prevede per tutta l'operazione, nei limiti delle leggi vigenti.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io debbo denunziare la mia perplessità in ordine al primo articolo

di questa legge, perplessità che si articola in due punti. Primo punto: al numero 1 di questo nuovo articolo, che è stato formulato dalla Commissione, si legge che « i notaì, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo ». Non si è spiegato da parte di nessuno in che cosa consista la responsabilità riflessa del notaio nell'ipotesi in cui il presentatore commetta atti che potrebbero anche essere reati. È responsabilità di natura semplicemente civistica o vorrebbe essere anche responsabilità di natura penalistica? Secondo quelle che sono le mie cognizioni di diritto penso che non potrebbe mai essere responsabilità di natura penale, perchè di fronte al Codice penale si risponde del fatto proprio e del fatto proprio soltanto.

Qui si trattarebbe dunque soltanto di una responsabilità di natura civile; di una responsabilità cioè del notaio per *culpa in eligendo*, nella scelta cioè del presentatore, presentatore peraltro che, così come si legge in questo numero 1 dell'articolo primo, non verrebbe poi nominato neanche dal notaio, ma verrebbe nominato dalla Corte di appello, previo accertamento di quelle caratteristiche che il provvedimento prescrive.

E qui la seconda perplessità, onorevoli colleghi. Quali sono le caratteristiche del fidefaciente?

Io ho con me l'articolo 50 della legge cui si richiama lo stesso numero 1) dell'articolo in esame, il quale suona così: « I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti, gli affini del notaio o delle parti nei gradi indicati dall'articolo 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere ».

Per i fidefacenti tutte queste cose non contano, tanto è vero che al capoverso seguente si legge: « I fidefacenti debbono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso nè il non sapere o il non potere sottoscrivere ». I presentatori, secondo l'articolo 50 della legge

del 1913 richiamata nell'articolo 1 che intendiamo approvare, potrebbero essere addirittura analfabeti! A degli analfabeti noi vogliamo attribuire la responsabilità di un atto che, a mio avviso, è un atto *sui generis* e che non si può paragonare a quello di cui parlava ieri il collega Cemmi. La notifica fatta dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta, infatti, si compone di due atti distinti che convergono in un unico atto: un atto dell'ufficiale giudiziario, che consiste nell'affidare all'ufficio postale un plico raccomandato portante un determinato numero, e un atto dell'ufficio postale o del portalettere il quale non solo certifica nella ricevuta quando e a chi ha consegnato il plico postale, ma fa anche firmare la persona che il plico postale ha ricevuto. Quindi si tratta di due atti distinti, di due componenti distinte di un atto che potremmo dire complesso.

Qui invece non si avrebbe un presentatore che verbalizza la parte di sua spettanza, ma è il notaio che compila, sotto la sua responsabilità, l'atto di protesto come se fosse espressione della sua attività. Si dovrebbe, invece, redigere un verbale a doppia firma ed ognuno dei firmatari dovrebbe rispondere del fatto proprio correlativo alla propria attività. E così mi riallaccio all'inizio del mio discorso, allorchè ho denunciato la mia duplice perplessità sia per la natura della responsabilità del notaio che per la figura del fidefaciente che appare ben povera cosa di fronte alla importanza del compito che gli verrà attribuito. Se tali perplessità non vengono eliminate dalla nuova formulazione dell'articolo 1, mi asterrò dal voto.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Onorevole Presidente onorevoli colleghi, non è nostro compito stabilire in che consista la responsabilità del notaio alla quale la norma si riferisce. Il notaio ha determinate responsabilità. Ove esse siano di carattere oggettivo, evidentemente continuano a far carico anche sul notaio anche se il fatto debba attribuirsi al suo *alter ego*. Ove esse siano di carattere

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

soggettivo (vedi responsabilità penale), il notaio non ne risponderà se non nei limiti in cui egli sia soggettivamente responsabile.

La responsabilità penale è per sua natura e per norma costituzionale sempre soggettiva.

Mi pare pertanto che pure essendo utile fare una precisazione di questo genere non vi sia ragione perchè debba essere mutata la dizione usata dal disegno di legge.

M O N N I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , relatore. Vorrei osservare, onorevoli colleghi, che si è riaperta la discussione generale perchè la frase « sotto la loro responsabilità » non è un'aggiunta contenuta in un emendamento della Commissione o di un singolo senatore, ma era già contenuta nel testo che abbiamo discusso ieri. Quindi l'osservazione mi pare ridondante, ma si potrebbe anche accettarla per respingerla subito, affermando che, quando si dice « sotto la loro responsabilità », è evidente che si parla di responsabilità di natura civile, e non certo di natura penale. Sappiamo bene che la responsabilità di natura penale è personale: non possono il notaio o l'ufficiale giudiziario rispondere di un atto doloso, di un delitto commesso dal presentatore o dall'aiutante. Quindi è inutile stare a parlare di responsabilità penale: qui si parla di responsabilità civile inherente alla natura dell'atto compiuto, al protesto.

Per quanto poi riguarda le caratteristiche del fidefaciente, è anche superfluo attardarsi a rilevare che il fidefaciente non può essere analfabeta in quanto l'articolo 2 richiede che l'atto sia sottoscritto dal presentatore del titolo. D'altra parte, poichè si tratta di persone di fiducia, è evidente che i notai non cercheranno di nominare o incaricare persone che fiducia non meritino; poichè si stabilisce che l'atto è compiuto sotto la responsabilità del notaio è quindi chiaro che è loro interesse che i fidefacenti abbiano qualità tali da garantirli sotto ogni rispetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento della Commissione sostitutivo dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Romano Antonio, Romano Domenico, Berlingieri, Pagni, Battaglia e Focaccia avevano proposto di aggiungere il seguente comma:

« La competenza dei segretari comunali ad elevare protesti è limitata ai casi in cui nel comune non sia presente e disponibile nè notaio nè ufficiale giudiziario ».

I presentatori hanno però comunicato di non insistere su questo emendamento.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria:

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, l'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente a quanto previsto nel primo capoverso dell'articolo 70 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dal pubblico ufficiale richiesto ed è sottoscritto anche dal presentatore del titolo. Del nome di questo è fatta menzione nell'atto stesso, nonchè nel repertorio o nel registro cronologico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente, inserendolo come articolo 4:* »

« L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Esso è sottoscritto anche dal presentatore nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti ».

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento del senatore Jodice tendente a sostituire le parole iniziali: « Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente » con le altre: « Nell'ipotesi di cui al numero 1) dell'articolo precedente » deve intendersi assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 3.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

Art. 3.

Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di due o più presentatori.

P R E S I D E N T E . Anche su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente, inserendolo come articolo 2:

” Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di più presentatori, sino ad un massimo di sei ” ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Comunico che il senatore Cemmi ha rinunciato al suo emendamento tendente ad aggiungere all'originario articolo 3 il seguente comma:

« Oltrechè nella propria sede, il notaio può avvalersi del presentatore anche per i Comuni ove non esistono notaio od ufficiale giudiziario ».

Si dia lettura dell'articolo 4.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

Art. 4.

Per i giorni indicati nel primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge può essere riconosciuta agli ufficiali giudiziari la facoltà di valersi anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia preventivamente indicate ai Presidenti dei Tribunali e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

P R E S I D E N T E . Anche su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente, inserendolo come articolo 3:

” Per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, gli ufficiali giudiziari, se il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del n. 2 dell'articolo 1, non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, o quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari, possono valersi

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

sotto la loro responsabilità, anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia, incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la Presidenza del Tribunale e che abbiano i requisiti previsti nel n. 1 dell'articolo 1.

In detta ipotesi il numero dei presentatori non può essere superiore al numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede ».

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti l'emendamento della Commissione, devo chiedere ai senatori che hanno presentato altri emendamenti sull'articolo 4 se intendano ritirarli.

Il primo emendamento è del senatore Jodice, tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « nel primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge » con le altre: « nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge e quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari ».

Inoltre il senatore Jodice ha proposto di sostituire, all'ultimo comma, in fine, le parole: « di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 », con le altre: « di cui agli articoli 33 e 35 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 ».

J O D I C E . Ritiro gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « può essere riconosciuta », con le altre: « è riconosciuta »; e ad inserire, dopo le parole: « la facoltà di valersi », le altre. « sotto la loro responsabilità ».

Il senatore Angelilli ha proposto inoltre di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Nelle sedi in cui manchino aiutanti ufficiali giudiziari la facoltà di valersi di presentatori è concessa in modo continuativo.

In ogni caso, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il capo dell'ufficio può autorizzare gli ufficiali giudiziari a valersi dell'opera del presentatore anche in giorni di-

versi da quelli indicati nel primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge.

Dell'autorizzazione deve essere data comunicazione al Presidente della Corte di appello ».

Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

A N G E L I L L I . Mantengo l'ultimo emendamento. Io ho esaminato l'emendamento proposto dalla Commissione, ed ho constatato che una parte della richiesta contenuta nel mio emendamento non è contemplata nel nuovo testo della Commissione. Infatti io chiedo, col mio emendamento, che, in quei centri dove se ne ha la necessità, gli ufficiali giudiziari possano avvalersi anche dei presentatori non solo nei sei giorni di maggior lavoro, ma a carattere continuativo.

Perciò faccio ancora presente questa esigenza all'onorevole Ministro, alla Commissione e al Senato tutto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento del senatore Angelilli.

M O N N I , relatore. La Commissione osserva che la difficoltà considerata dal senatore Angelilli, il quale si è attentamente interessato degli emendamenti a questo disegno di legge, è stata superata con il testo proposto dalla Commissione, e perciò propone che sia approvato tale testo.

P R E S I D E N T E . Senatore Angelilli, insiste?

A N G E L I L L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Restagno ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « la facoltà di valersi », le altre: « sotto la loro responsabilità ».

R E S T A G N O . Ritiro l'emendamento, in quanto nel nuovo testo presentato dalla Commissione è già inserita la clausola che

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

io chiedevo, riguardante la responsabilità assunta dagli ufficiali giudiziari.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

Art. 5.

Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonchè del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di due presentatori nei giorni di scadenze ordinarie e in merito al numero maggiore di presentatori da assegnarsi, per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie, a ciascun richiedente.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle Preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

P R E S I D E N T E . Anche su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

” Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonchè del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di più presentatori.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle Preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 2 spetta, a carico del notaio, al quale compete anche il diritto di accesso di cui all'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, un compenso di lire 90 per ogni titolo presentato oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 4 spetta, a carico degli ufficiali giudiziari, il 60 per cento dell'indennità di trasferta, al netto delle ritenute erariali, per ogni titolo presentato ” ».

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Faccio presente che all'ultimo comma si deve sostituire il numero 4 con il numero 3, in quanto ci si riferisce « al precedente articolo 4 », che, col cambiamento di numerazione, è divenuto articolo 3.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento anche da parte del senatore Jodice. Se ne dia lettura

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Aggiungere il seguente comma :

"Ai presentatori di cui ai precedenti articoli 3 e 4 competono, per ogni titolo presentato, il diritto di vacazione e l'indennità di trasferta mentre agli aiutanti ufficiali giudiziari incaricati del servizio dei protesti competono tutti i diritti stabiliti dalla legge, escluso soltanto il diritto di cronologico " ».

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, ritira il suo emendamento?

J O D I C E . Lo ritiro.

Dichiaro fin d'ora che ritiro oltre questo emendamento anche gli emendamenti presentati all'articolo 8 e all'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione, con la modifica formale proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 6.

Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le due categorie, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonchè al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi.

(È approvato).

Art. 7.

Il decreto del Presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione.

(È approvato).

Art. 8

La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore sette e dopo le diciannove; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore sei e dopo le ore venti.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Jodice ha ritirato l'emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Nei 6 giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, di cui al secondo comma del precedente articolo 3, la presentazione del titolo può essere effettuata fino alle ore 22 ».

Metto pertanto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 9.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli istituti di credito che non siano consegnati in tempo utile ed in ogni caso non oltre l'ora di chiusura antimeridiana di ufficio del giorno successivo alla scadenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Restagno ed Angelilli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « chiusura antimeridiana » con le altre: « chiusura pomeridiana ».

La Commissione, a sua volta, ha presentato un emendamento che assorbe l'emenda-

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

mento proposto dai senatori Restagno ed Angelilli. Si dia lettura di tale emendamento.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« *Sostituire le parole*: "non siano consegnati in tempo utile e in ogni caso non oltre l'ora di chiusura antimeridiana di ufficio del giorno successivo alla scadenza" *con le altre*: "non siano a loro consegnati in tempo utile e in ogni caso non oltre le ore 18 del giorno successivo alla scadenza" ».

PRESIDENTE. I senatori Angelilli e Restagno, ritirano il loro emendamento?

ANGELILLI. Sì, signor Presidente, considerato che la disposizione contenuta nell'emendamento della Commissione è ancora più larga.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 10.

I pubblici ufficiali abilitati in modo permanente ai protesti, possono, d'intesa con gli istituti di credito, concordare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Gli accordi di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Corte di appello.

Nel caso in cui non si raggiungano gli accordi di cui al primo comma e sempre ai fini di un'equa ripartizione, tra le categorie

dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Corte di appello, sentiti i Consigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici e tenute presenti le situazioni delle varie sedi del distretto, può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *All'ultimo comma, portare alla fine del testo le parole*: "ai sensi dell'articolo 6 della presente legge" ».

CEMMI;

« *All'ultimo comma, dopo le parole*: "dirigenti degli uffici unici", *inserire le altre*: ", nonchè il rappresentante dell'Associazione bancaria" ».

ANGELILLI;

« *All'ultimo comma, dopo le parole*: "dirigenti degli uffici unici", *inserire le altre*: ", nonchè gli istituti di credito" ».

RESTAGNO;

« *All'ultimo comma, sostituire, in fine, le parole*: "può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata" *con le altre*: "determina, con le modalità di cui al precedente articolo 7, la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata ed alla composizione numerica delle categorie incaricate della levata dei protesti, ivi compresa quella degli aiutanti ufficiali giudiziari" ».

JODICE.

I presentatori hanno comunicato di ritirare questi emendamenti.

ANGELILLI. Sarebbe però stata giusta la rappresentanza dell'Associazione bancaria. Comunque non insisto.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

M O N N I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I, *relatore*. Ritengo doveroso chiarire che i colleghi Angelilli e Restagno hanno fatto la proposta di aggiungere anche un rappresentante dell'Associazione bancaria tra coloro che dovevano essere interpellati per stabilire la ripartizione dei compiti tra notai e ufficiali giudiziari. È stato osservato dalla Commissione che, trattandosi di regolare un rapporto interno tra questi due gruppi di ufficiali pubblici, non era necessario e nemmeno opportuno che fosse sentito un rappresentante dell'Associazione bancaria. Gli interessi delle Associazioni bancarie o delle banche in generale possono essere tutelati in modo diverso e non certo in questa circostanza. La Commissione ha ritenuto, perciò, che non fosse il caso di accettare la pur valida richiesta avanzata dai colleghi Angelilli e Restagno.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A,
Segretaria:

Art. 11.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A,
Segretaria:

Art. 12.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

Il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al Presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'adempimento, dispone, con provvedimento steso in calce alla istanza, la cancellazione richiesta e l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubbliche notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salvo ogni altra più grave sanzione.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1959, n. 59.

P R E S I D E N T E. Il senatore Restagno ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. In via subordinata, ha presentato un altro emendamento tendente ad inserire dopo il secondo comma il seguente:

« Analogo provvedimento può essere richiesto, con istanza motivata, dall'Istituto di credito in caso di protesto della cambiale o dell'assegno elevato erroneamente ».

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

R E S T A G N O . Li ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria :

Art. 13.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Presidente della Corte di appello potrà, in qualsiasi momento, apportare variazioni ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge secondo la procedura in essi stabilita, ferma la pubblicazione richiesta all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . A seguito degli emendamenti approvati, occorre apportare a questo articolo una correzione di carattere formale nel senso di sostituire alle parole: «di cui agli articoli 4 e 5», le altre: «di cui all'articolo 5». Con questa modificazione metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria :

Art. 14.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua pubblicazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

J O D I C E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , Segretaria :

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G R A M E G N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, la discussione di questi quattro disegni di legge pone in luce il grave problema della circolazione cambiaria, a prescindere dalle tecniche del protesto, unico problema del quale si sono occupati i colleghi intervenuti nella discussione generale e lo stesso Ministro della giustizia.

Il problema, invece, è molto più vasto e postula una innovazione di tutta la regolamentazione della legge cambiaria, in armonia con i tempi, e non si esaurisce, pertanto, nell'ambito della facoltà di elevare il protesto e delle relative competenze.

Siamo, invece, di fronte ad un fenomeno sociale nuovo che può essere così enunciato: la circolazione cambiaria tende a sostituire la circolazione della valuta ufficiale.

La tecnica del protesto, ripetiamo, qui non entra altro che come sintomo di una situa-

zione finanziaria di dissesto nel quale vive e lavora il Paese.

Il fatto si è che il circolante non... circola più, o circola poco, e al suo posto è subentrata la circolazione del titolo cambiario, spesse volte di piccolo taglio, stante lo sviluppo che hanno preso in Italia e nei Paesi occidentali le vendite di merci a rate.

I piccoli e medi produttori, ed anche i grandi complessi industriali, hanno trasformato le loro aziende in veri istituti di emissione del nuovo circolante che è la cambiale.

Si afferma, invero, che è necessaria una modificazione della tecnica del protesto cambiario, inteso come mezzo per conservare il diritto di rivalsa verso tutti i giratori, ma questa tecnica è problema che sembra interessare specialmente due o tre categorie come quelle dei notai, degli ufficiali giudiziari e, in minor misura, anche quella dei segretari comunali. Ma noi dovremmo occuparci, invece, un poco più dei debitori cambiari e limitare le spese di protesto, anzi abolirle fino a un certo livello che, per noi, potrebbe essere rappresentato dalla cifra di lire 5.000.

Cioè per cambiali fino a tale somma il protesto non dovrebbe essere necessario per conservare il diritto di regresso verso tutti i giratori del titolo.

Si obietta che questa nostra richiesta non può trovare accoglimento in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella legge che disciplina la circolazione del titolo cambiario in campo internazionale, legge che noi siamo tenuti a rispettare come Stato aderente alla relativa convenzione.

A parte il fatto che titoli cambiari di così piccolo importo difficilmente provengono dall'estero o hanno circolazione internazionale, la stessa legge sopra citata è vecchia di oltre 30 anni e va adeguata alle esigenze dei nostri tempi, assai mutate rispetto al 1933.

Quanto poi all'azione di rivalsa, come operazione tecnica, osserviamo che, per l'andirivieni del titolo insoluto dal presentatore al debitore e poi di nuovo al notaio, o all'ufficiale giudiziario, o al segretario comunale, essa è resa sempre più costosa e farraginosa dalle disposizioni contenute in questo disegno di legge.

Per le ragioni sopra esposte il nostro Gruppo dichiara di astenersi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*
Signor Presidente, prendo occasione dalla dichiarazione di voto del senatore Gramegna per ribadire innanzitutto quello che ho già detto stamattina: che cioè non dipende soltanto dallo Stato italiano una modifica della legge cambiaria, la quale forma oggetto delle Convenzioni internazionali di Ginevra del 1930 e del 1931, che hanno dato al nostro Paese, come a tutti gli altri, il grande vantaggio di assicurare al titolo un regime giuridico internazionale, trattandosi di titolo di credito destinato a circolare anche allo estero. Desidero comunque assicurare il senatore Gramegna che il Governo italiano studierà assieme agli altri Governi le possibili modificazioni da introdurre al sistema per renderlo più aderente ai tempi nostri.

Noi riteniamo di aver fatto un buon lavoro con questo provvedimento e desidero ringraziare vivamente tutti gli onorevoli senatori che hanno collaborato con il Governo. È una legge vivamente attesa, che regolarizza un sistema già affermatosi nella prassi, purtroppo in modo non sempre ortodosso. D'altra parte, essa tiene conto degli interessi reciproci legittimi delle due categorie più interessate alla materia: gli ufficiali giudiziari e i notai. Io interpreto questa legge come un rinnovato atto di omaggio ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari comunali. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i disegni di legge nn. 569, 664 e 735 s'intendono assorbiti.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1636), così modificato: « Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - Riordinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N A L D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il settore della tubercolosi è indubbiamente il campo ove l'I.N.P.S. ha espresso nel modo più manifesto il proprio potenziale organizzativo e l'alto senso di socialità che anima i suoi dirigenti. È un'opera più che trentennale, che corre su una strada che via via si amplia, si potenzia, si perfeziona: è un'opera che inserisce l'Italia con dignità e con prestigio nell'era storica più gloriosa della tisiologia.

Citerò alcuni dati, non per documentare (non ve n'è bisogno), ma solo per dare concretezza alle parole.

Andamento della mortalità per tubercolosi nel corso di questo secolo:

1900	60.287	morti
1911	59.764	»
1918	73.964	»
1924	60.548	»

Nel 1928 l'I.N.P.S. inizia la sua attività nel campo dell'assicurazione contro la tubercolosi.

1936	37.496	morti
1940	33.250	»
1942-43-44-45	46.000	» circa
1946	37.831	»
1957	10.075	»
1960	8.546	»

Ed ecco un raffronto percentuale tra il numero di dimessi per guarigione, stabilizzazione e cura ambulatoria e il numero dei dimessi per decesso o spontaneo abbandono in un grande Istituto dell'I.N.P.S., nel corso dell'ultimo ventennio:

Anno	Guariti - stabilizzati cura ambulatoria	Deceduti - spontaneo abbandono
1939	36,36 %	63,63 %
1946	49,38 %	50,61 %
1948	60,39 %	39,60 %
1950	74,85 %	25,14 %
1955	82,38 %	17,61 %
1960	88,26 %	11,73 %

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue M O N A L D I , *relatore*). Ai precedenti dati si può aggiungere che la morbosità tubercolare infantile ha subito una flessione di circa l'80 per cento rispetto ai periodi del primo dopoguerra, e che la mortalità infantile per tubercolosi si è ridotta a cifre trascurabili.

Certo non tutto è attribuibile all'I.N.P.S.; con l'I.N.P.S. hanno collaborato uomini, istituzioni ed enti, primi tra questi i Consorzi antitubercolari; ma l'I.N.P.S. è stato al centro della grande battaglia come propulsore del gigantesco movimento, con la sua rete sanatoriale tra le più efficienti del mondo;

con i suoi istituti di alta cultura e di ricerca; con le cattedre universitarie di tisiologia annesse ai suoi istituti sanatoriali; con i suoi medici a cui ha dato formazione e qualificazione specialistica; con la partecipazione all'agone scientifico internazionale attraverso studi, ricerche, direttive, metodiche realizzate nei suoi istituti e ormai applicate per quanto vi è di pratico in tutti i Paesi civili.

Dopo questa premessa voi vi domanderete, onorevoli colleghi, cosa si vuole di più; perché non rimanere sulla strada sin qui percorsa e che si annunzia feconda di nuove conquiste?

Anch'io fui colto da simili perplessità quando, or sono ormai due anni, il Ministro onorevole Sullo manifestò il proposito di trasferire all'I.N.A.M. la gestione tubercolosi. Senonchè quelle perplessità furono fugate quando mi si diede assicurazione che il trasferimento sarebbe stato accompagnato da un potenziamento dell'assistenza e da un perfezionamento del sistema assicurativo.

Perchè è da dire, ed è questo il lato oscuro che purtroppo debbo subito presentare, che, se l'opera dell'I.N.P.S. è ottima nei limiti delle leggi, le leggi non sono ottime; chè anzi non possono dirsi, almeno allo stato attuale, neppure buone, in quanto non rispondenti a un sano principio di socialità e assai lontane dalle esigenze di una piena e razionale assistenza.

I difetti del sistema possono essere raggruppati in due ordini: il primo in danno degli assicurati, il secondo in danno degli esclusi.

Nella relazione scritta ho presentato, anche con l'indicazione del numero delle unità impiegatizie e con l'elencazione di servizi e di uffici, l'organizzazione burocratica che l'I.N.P.S. ha dovuto istituire al fine dello accertamento del diritto alle prestazioni. Si tratta di non poche centinaia di impiegati, funzionari e medici distribuiti in 92 sedi provinciali e nei vari Ispettorati compartmentali. Mi si dirà che il dispendio di energie e di mezzi che una tale organizzazione comporta è solo un pallido riflesso della dispersione gigantesca derivante dalla molteplicità incoordinata di enti e di istituzioni

dell'attuale ordinamento sanitario; cosicchè sotto questo profilo il problema dovrebbe essere affrontato, non qui su un piano particolare, ma su basi generali. È vero! Ma in campo di tubercolosi vi è un altro aspetto che ha un significato che va al di là della dispersione dei mezzi; è un aspetto che investe direttamente la vita umana.

I tisiologi ne hanno fatto oggetto di lunghe discussioni in riunioni, in convegni, in Congressi e più in particolare in sede del XV Congresso italiano di tisiologia tenutosi in Roma nel settembre 1960.

L'accertamento del diritto alle prestazioni ritarda l'accesso dei malati ai sanatori talora persino di alcuni mesi. Le attuali terapie chemioantibiotiche agiscono prevalentemente e più efficacemente sui processi recenti. Il ritardo nell'effettuazione di cure razionali è uno dei motivi essenziali per i quali, oggi, i nostri sanatori sono purtroppo popolati da cronici.

Come ognuno facilmente intende è in ciò un elemento di grave danno finanziario diretto, essendosi dimostrato che la durata di permanenza nei sanatori per i recuperabili viene a un dipresso raddoppiata. Ma ben più grave e di altra natura è il danno per gli individui e per la società, che si appalesa talora con perdita di vite umane altrimenti recuperabili, e sempre con limitazioni nelle capacità di reinserimento nella vita familiare, sociale e di lavoro dei guariti. Io, come medico, ho il dovere di rappresentare a voi, onorevoli colleghi, queste situazioni affinchè, al di fuori e al di sopra di ogni altra considerazione, vengano al più presto rimosse in quanto lesive della vita umana.

Circa i difetti dell'attuale sistema in ordine agli esclusi dall'assicurazione obbligatoria, ricorderò che la legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria aveva estratto dalla popolazione comune i lavoratori alle dipendenze altrui. L'atto apparve saggio e illuminato sul piano della politica sociale: si era ancora ai tempi nei quali la difesa della salute rientrava nell'ambito dei compiti individuali, e, per i poveri, nelle sfere della filantropia e della carità.

Senonchè nell'ultimo ventennio, per il convergere di più fattori che hanno tanto pro-

fondamente modificato i rapporti tra l'individuo e lo Stato, la difesa della salute è entrata gradualmente nel piano dei diritti fondamentali. La legislazione italiana non è stata insensibile a questo moto di rinnovamento, ed oggi oltre 42 milioni di cittadini sono protetti contro le malattie. Su questa strada però non è stata inserita la tubercolosi, alla quale la legislazione ha mantenuto un suo piano assistenziale autonomo.

Ne è derivata una situazione paradossale.

L'assicurazione contro la tubercolosi, che i primi legislatori considerarono al primo posto, si è arrestata ai lavoratori dipendenti: l'assicurazione contro le malattie ha superato la barriera del lavoro dipendente, è largamente penetrata tra i lavoratori autonomi e non è difficile prevedere il suo rapido estendersi alla popolazione senza redditi di lavoro.

Si potrà obiettare che le categorie escluse dall'assicurazione obbligatoria possono pure fruire di una certa assistenza antitubercolare. È vero, ma bisogna considerare: *a)* che gli enti di assistenza dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici (E.N.P.A.S., I.N.A.D.E.L.) considerano la tubercolosi alla stregua delle malattie comuni (assistenza limitata nel tempo e parziale); *b)* che le mutue coltivatori diretti, artigiani e commercianti non danno per la tubercolosi alcuna assistenza demandandone il compito ai Consorzi ove trattisi di soggetti poveri; *c)* che i non abbienti non aventi titolo ad assistenza mutualistica di alcun genere sono assistiti dai Consorzi antitubercolari.

Si è a lungo discusso in Congressi di tisiologia, ed anche in questa nostra Assemblea e nelle Commissioni del lavoro e della sanità, sulla disparità di trattamento per le varie categorie. Più volte eminenti parlamentari hanno presentato in materia disegni di legge tendenti ad attenuare certe stridenti differenze.

Ritorno sull'argomento limitandomi a considerazioni avvalorate da un documento che esprime il vero significato delle menzionate disparità.

I Consorzi sorsero con compiti di prevenzione, di profilassi, di coordinamento e di propulsione delle attività antitubercolari.

Gli stessi ricoveri affidati ai Consorzi assumevano significato di pronto intervento ai fini profilattici. Lungo il corso degli anni è stato loro attribuito anche il compito di provvedere ai ricoveri dei bisognosi: ma i Consorzi in queste nuove attribuzioni hanno quasi assunto posizioni di enti intermediari fra il Ministero della sanità, che eroga i mezzi e l'individuo che riceve la prestazione. In tale posizione il Consorzio non poteva assumere una fisionomia qualificata: e in effetti i suoi organici, le sue attrezzature, la sua struttura sono rimasti quelli che meglio si adattano alle finalità conferitegli dalle leggi istitutive.

Al contrario, la speciale gestione dell'I.N.P.S. istituita con finalità curative ha via via arricchito e qualificato le proprie dotazioni e perfezionato i propri strumenti, così da assicurare al malato quanto di meglio la scienza ha acquisito nel suo rapido progredire.

Il documento inequivocabile — e purtroppo anche drammatico — della disparità di trattamento che ne è risultata tra assicurati e non assicurati si ha negli indici di mortalità.

Per il 1957 le statistiche generali davano 22 morti per tubercolosi su ogni 100.000 abitanti. Chi scrive, essendo nel 1958 Ministro della sanità, fece elaborare dagli uffici quei dati statistici rapportandoli alla popolazione assicurata e non assicurata. Se ne ebbe questo risultato: 11 morti per 100.000 abitanti nella popolazione assicurata; 34 morti per 100.000 abitanti nella popolazione non assicurata.

Il panorama sinora tracciato a grandi linee potrebbe ben giustificare l'aspirazione qui espressa dall'onorevole Di Prisco e dall'onorevole Bitossi di procedere ad un ordinamento nuovo nel quale, senza alcuna differenziazione, venga portata sullo stesso piano del diritto all'assistenza antitubercolare tutta la popolazione italiana.

Onorevoli colleghi, questa aspirazione non è solo delle sinistre, ma è di tutti noi; se nonchè non esistono ancora le premesse per tradurla in realtà.

L'assistenza mutualistica, via via incrementatasi nell'ultimo ventennio, sino a com-

prendere 42 milioni di cittadini, trae ancora le sue fondamenta dall'antico ordinamento sanitario in cui ogni individuo abbiente reclamava forme e modalità di prestazioni che egli stesso si sceglieva — la cosiddetta medicina individualistica — mentre i non abbienti dovevano confidare nella filantropia e nella carità, senza avanzare pretese. Voglio dire, in una parola, che alla socializzazione della medicina non si sono accompagnati ordinamenti nuovi che consentano prestazioni uniformi per eguali bisogni.

Al pari di tutti coloro che hanno a cuore la soluzione dei gravi problemi che pesano sul nostro ordinamento sanitario, auspico anch'io un radicale rinnovamento. Ma questo desiderio non può, non deve essere remora per procedere sul cammino di un'assistenza che risponda più adeguatamente alle esigenze curative, che si allinei con le conquiste scientifiche, che si estenda come diritto al massimo numero dei cittadini.

È quanto ci si propone di realizzare con il disegno di legge modificato dalla Commissione. Esso prevede tre situazioni.

Il programma più vasto è quello di estendere l'assistenza antituberculare, nella stessa misura e con le stesse modalità degli assicurati, a tutta la popolazione avente titolo all'assistenza per le altre malattie; ciò significa, praticamente, l'inclusione, o meglio il completamento dell'assistenza per tutti gli impiegati dello Stato, per gli impiegati degli enti locali, per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per i piccoli commercianti.

Il programma intermedio consiste nella estensione del diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche ai non abbienti non aventi titolo all'assistenza contro le malattie in regime mutualistico.

La terza situazione è quella rappresentata dal disegno di legge governativo. Anche questo ha i suoi grandi vantaggi, in quanto estende l'assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori; riduce la burocratizzazione del sistema, perchè prevede la coincidenza del diritto alle prestazioni antituberculari con il diritto alle prestazioni per le malattie comuni; elimina i periodi di riara (2 anni di rapporto di lavoro con almeno 52

contribuzioni settimanali nel biennio); rende praticamente automatico il ricovero.

Aggiungo una considerazione di ordine pratico. Oggi il patrimonio ospedaliero per l'assistenza antituberculare è eccedente rispetto al bisogno.

L'I.N.A.M., Istituto che presiede all'assistenza di tutte le malattie, potrà disporre l'immediata utilizzazione delle istituzioni che si renderanno disponibili.

Posso così avviarmi alla conclusione. Dunque sono avanti a noi tre posizioni. Ella, onorevole Ministro, nella sua alta responsabilità potrà meglio di me indicare su quale delle tre sia opportuno arrestarsi. Io naturalmente sono sulla prima, cioè su quella che include nella piena assistenza antituberculare tutti coloro che hanno titolo all'assistenza per le malattie comuni; sono cioè sulla posizione più avanzata. E qui debbo giustificarmi di fronte a lei, onorevole Ministro. Con l'onorevole ministro Bertinelli ci siamo incontrati per la prima volta proprio con questa legge...

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dispiace che non siamo stati subito d'accordo.

M O N A L D I, *relatore*. Molto probabilmente ella ha pensato che mi sia lanciato un po' violentemente verso le posizioni estreme.

B I T O S S I. Scontrati od incontrati?

M O N A L D I, *relatore*. Incontrati! E qui debbo giustificarmi solo per non aver condiviso il parere dell'onorevole Ministro.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, assolutamente no.

M O N A L D I, *relatore*. Mi giustifico, onorevole Ministro, in una maniera molto semplice. Non ho bisogno di giustificarmi presso il senatore Boccassi o presso il senatore Di Grazia che hanno amabilmente par-

lato su questo disegno di legge esprimendo le proprie idee, il che è bene; ma dirò perché mi sono lanciato verso le posizioni estreme.

Nel 1949, a seguito di un viaggio di studi condotto nei paesi scandinavi, proposi all'allora Ministro del lavoro, onorevole Fanfani, di consentire l'istituzione di un cosiddetto Centro sperimentale di assistenza antitubercolare integrale da annessere all'Istituto sanitoriale e alla Clinica tisiologica di Napoli.

Il Centro è in funzione dal 1950; opera in due dei più poveri quartieri della città di Napoli — circa 200.000 abitanti — senza discriminazioni tra assicurati e non assicurati. I suoi medici si recano essi alla ricerca del malato; il malato, appena identificato, viene ricoverato e assistito senza alcuna preliminare formalità amministrativa. I bambini ancora non contaminati dalla prima infusione vengono sottoposti a vaccinazione antitubercolare e poi mantenuti sotto periodico controllo.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue MONALDI, relatore). Il Centro è il più grande libro che si abbia e che apre le sue pagine a tutti i cultori della materia per insegnare quale sia l'ordinamento antitubercolare a un tempo più economico e più rispondente alle esigenze di una piena assistenza.

L'onorevole Presidente della 10^a Commissione, della quale mi onoro far parte sin dalla prima legislatura, ha comunicato la visita ufficiale della Commissione.

Qui dirò solo che con quel Centro iniziai la mia battaglia per dare nuove forme alla assistenza antitubercolare. Questa battaglia ho combattuto duramente in congressi, dalla cattedra, dal Ministero della sanità e in sedi politiche.

Verso la metà mi sospingono le tante vite umane che potrebbero essere recuperate in brevissimo tempo e sono invece costrette a logorare la propria esistenza nei sanatori, tante vite umane che cadono malate e che potrebbero essere risparmiate dalla malattia.

Sono certo, onorevoli colleghi, che al pari di me, al pari di tutti i medici italiani, voi sentirete quest'ansia di procedere avanti, di avvicinare il giorno nel quale la parola « tubercolosi » possa essere cancellata dalla patologia umana. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che viene oggi proposto all'approvazione del Senato è stato presentato dal Ministro mio predecessore ed aveva, allora, uno scopo puramente ordinativo: voleva cioè dare una più accurata e appropriata sistemazione all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. In altri termini, vi era, anzi vi è, un settore dell'attività lavorativa coperto dall'assicurazione contro la tubercolosi, su basi, per così dire, contrattuali: il lavoratore ha diritto all'assistenza antitubercolare se e in quanto abbia versato, per un determinato periodo di tempo, certi contributi, e se e in quanto abbia prestato la sua attività lavorativa per un certo periodo di tempo.

Si è ritenuto opportuno, per eliminare alcuni difetti di questo sistema, i difetti, cioè, denunciati soprattutto dal relatore, senatore Monaldi, di presentare un disegno di legge che trasferisse la gestione di questo servizio dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M., e lo migliorasse eliminando gli inconvenienti lamentati.

Dirò, per essere sincero fino in fondo, che personalmente ho avuto qualche perplessità

circa questo trasferimento, non già perchè l'I.N.A.M. non sia, come l'I.N.P.S., capace ed atto a compiere questo servizio, ma per soddisfare il preceitto del *quieta non movere*: le cose vanno bene, la gestione è attiva, l'esercizio è sostanzialmente lodato. Se vi sono dei difetti, questi possono e debbono essere rettificati anche se la gestione rimane all'attuale esercente, cioè all'I.N.P.S.

Tuttavia il Ministro che mi ha preceduto al Dicastero del lavoro e il Consiglio dei Ministri hanno ritenuto che la saldatura tra l'accertamento dell'infermità e l'assistenza all'infermo fosse più sicura e rapida ove lo esercizio venisse affidato all'I.N.A.M., appunto perchè questo Istituto provvede all'assistenza contro le malattie; ed è stato quindi predisposto il presente disegno di legge.

A questo punto sono io che devo al senatore Monaldi una spiegazione su certe resistenze da me manifestate in sede di Commissione. È avvenuto che il disegno di legge è arrivato alla 10^a Commissione del Senato (una Commissione di persone estremamente elette e di cuore generoso) la quale, colpita dalla gravità del fenomeno della tubercolosi e sotto la spinta particolarmente appassionata dello stesso senatore Monaldi, *primus inter principes* in questa lotta contro la tubercolosi, ha detto giustamente: non limitiamoci a questo provvedimento esclusivamente burocratico, esclusivamente amministrativo; giacchè stiamo legiferando sulla tubercolosi, affrontiamo in pieno il problema con una visione più vasta, con una concezione più sociale, con un'apertura spirituale maggiore, tanto più che questo nuovo impulso è dettato dall'esperienza di questi ultimi tempi in cui la lotta contro la tubercolosi si è profilata sicuramente vittoriosa. Sono al riguardo estremamente significative le cifre che sono state citate poco fa.

Ed ecco che la 10^a Commissione ha proposto tutta una serie di emendamenti i quali si propongono di risolvere, e, aggiungo, risolverebbero *in toto* il problema secondo l'auspicata visione più ampia. A questo punto, da prudente amministratore della cosa pubblica quale debbo essere, e senza per questo minimamente contestare la nobiltà dell'iniziativa della 10^a Commissione, io ho

dovuto fare delle riserve. Ho dovuto dire, ad esempio: badate che il disegno di legge Monaldi, cioè quel testo di legge che risulterebbe dall'accettazione integrale degli emendamenti Monaldi, è qualcosa di molto più vasto e profondo dell'originario disegno di legge di puro carattere amministrativo presentato dal Ministero del lavoro. Conseguentemente il progetto Monaldi, se da una parte richiede il consenso e la partecipazione anche di altri Ministeri (perchè per l'originario provvedimento bastavano il consenso del mio Ministero e il concerto puramente formale dei Ministeri del tesoro, della giustizia e della sanità, mentre sul testo Monaldi occorrerebbe l'intervento di fondo, lo intervento di merito del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro), se da una parte, dicevo, richiede questo più vasto interessamento di tutti gli organi dello Stato, data questa nuova impostazione del problema, dall'altra parte rende necessario sentire quale sia il parere dei Dicasteri finanziari. Infatti, a nostro giudizio, la soluzione finanziaria del problema non può essere vista con quell'ottimismo che l'apostolo Monaldi riteneva di usare nel giudicare gli impegni finanziari del suo progetto. E quindi ho detto: se il disegno di legge va avanti così come noi lo abbiamo proposto, nel limitato suo aspetto burocratico ed amministrativo, allora sono senz'altro disposto ad accettare degli emendamenti correttivi particolari che abbiano scarso rilievo finanziario. Se però si vuole impostare il problema su un più vasto aspetto, si deve allora fare un diverso studio e richiedere il concorso di altri enti, di altri organi dello Stato, di altri Ministeri.

Tutto questo, in sostanza, per dire che cosa? Che noi condividiamo pienamente l'ansia della 10^a Commissione, del suo Presidente, del suo relatore, a porre il problema della tubercolosi veramente su un vigoroso piano di lotta, tanto più che siamo — starei per dire — sulla soglia dell'eliminazione della tubercolosi. Bisogna raccogliere, coordinare tutti gli sforzi per dare l'ultimo colpo, così come, in quel Centro pilota di Napoli, l'ultimo colpo ha dato il senatore Monaldi. Ma in questo caso il problema va impostato

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

su un'altra base. Non deve questo problema generale precludere la soluzione di questo piccolo problema burocratico, o, meglio, la impostazione di questo piccolo problema burocratico non deve essere preclusiva della impostazione in forma più larga e più generosa dell'intero problema. Ed è per questo motivo che io, mentre invoco dal Senato il consenso sul limitato disegno di legge presentato dal Ministero del lavoro, voglio assumere l'impegno che il problema di fondo sarà esaminato, perché deve essere esaminato, e voglio invocare in modo particolare la collaborazione degli onorevoli senatori perché, anche con un'eventuale iniziativa di carattere parlamentare, il problema venga decisamente posto sul tappeto.

L'altro giorno, parlando con qualche collega, avevo prospettato l'ipotesi che, come Ministro del lavoro, io prendessi un'iniziativa presso il C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), ma ora penso che in questo modo andremmo a chiedere il parere di un organo che, pur essendo estremamente qualificato, non è forse specificamente competente in questa materia, e penso anche che la richiesta di un parere potrebbe ritardare la proposizione di un'iniziativa, governativa o parlamentare, per la soluzione di fondo del problema. Rinunciando a quell'ipotesi, ritengo di poter rinnovare in modo esplicito l'impegno e l'assicurazione che il problema di fondo sarà affrontato sostanzialmente (salvo piccole varianti) nei termini proposti dal senatore Monaldi, purchè nel frattempo si provveda all'approvazione di questo disegno di legge ordinativo.

Chiudendo, voglio ringraziare tutti i senatori intervenuti nella discussione: Di Prisco, Bonadies, Boccassi, Di Grazia, Alberti, Bitossi e particolarmente il relatore. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli.

I senatori Di Prisco, Bitossi, Boccassi, Negri, Mancino, Zanoni, Lombardi, Roasio, Leone e Sacchetti hanno presentato un emendamento, costituito da un articolo unico, tendente a sostituire l'intero testo del dise-

gno di legge. Si dia lettura di tale emendamento.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

« *Sostituire il testo del disegno di legge con il seguente:*

Articolo unico.

A decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge, il diritto alla protezione sanitaria antitubercolare è esteso a tutti i cittadini della Repubblica italiana.

La protezione sanitaria antitubercolare consiste:

a) nella profilassi e nella prevenzione della tubercolosi che dovrà comprendere prestazioni per sistematici accertamenti ai fini della diagnosi precoce e dell'esame delle predisposizioni ed esposizione alle malattie di natura tubercolare; prestazioni terapeutiche, anche in speciali istituti di prevenzione per l'infanzia e per adulti, al fine di limitare l'insorgere della tbc; controlli sull'applicazione delle disposizioni in materia di igiene del lavoro e sanitaria in genere;

b) nelle prestazioni terapeutiche che dovranno comprendere, senza alcuna limitazione rispetto alle acquisizioni delle scienze mediche, prestazioni medico-specialistiche, ambulatoriali e domiciliari; prestazioni in istituti ospedalieri generici e specializzati, nonchè in istituti sanatoriali e post-sanatoriali; prestazioni farmaceutiche;

c) nelle prestazioni per il riadattamento e il recupero funzionale che dovranno comprendere forniture di protesi e di presidi terapeutici, prestazioni per la rieducazione psicofisica, anche in istituti specializzati e in convalescenziali.

Alla protezione sanitaria antitubercolare provvedono, ciascuna nell'ambito della propria giurisdizione, le Province e, per esse — quali organi tecnici della Provincia — i Consorzi antitubercolari.

Presso ciascuna Provincia saranno istituiti Comitati sanitari antitubercolari, compo-

sti dal Direttore del Consorzio antitubercolare, da rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle organizzazioni di categorie sanitarie e di esperti da nominarsi dalla Provincia al fine di assistere quest'ultima nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge. Al Ministero della sanità è demandato il compito di coordinare l'attività delle Province e dei Consorzi e di tracciare gli indirizzi di politica sanitaria ai quali gli enti sopra indicati dovranno attenersi.

Presso il Ministero della sanità è istituito un Consiglio nazionale per la protezione sanitaria antituberculare composto da rappresentanti delle Province, dei Consorzi antituberculari, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle organizzazioni di categorie sanitarie e da esperti al fine di assistere il Ministero nello svolgimento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.

L'attrezzatura sanitaria dell'I.N.P.S. — fermi restando tutti i diritti dei quali attualmente gode il personale dipendente — è trasferita alla Provincia nella cui giurisdizione è sito l'ente di cura.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un Fondo per la protezione sanitaria antituberculare, gestito da apposito Comitato, presieduto dal Ministro del tesoro e composto da rappresentanti dei Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, e della sanità, da rappresentanti delle Province, dei Consorzi, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Fondo per la protezione sanitaria antituberculare dovrà corrispondere alle Province i fondi necessari per l'assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dalla presente legge.

Il Fondo per la protezione sanitaria antituberculare sarà alimentato:

a) dall'80 per cento dei contributi che attualmente affluiscono alla gestione tbc dell'I.N.P.S.;

b) da un contributo dello Stato. A tal fine, vengono applicate addizionali ad una o più delle seguenti imposte e tasse:

- imposta sulle società e sulle obbligazioni;
- imposta complementare progressiva sul reddito, limitatamente ai redditi superiori a 5 milioni;
- imposta sulle successioni e donazioni, limitatamente alle successioni e donazioni superiori a 30 milioni;
- imposta generale sull'entrata, limitatamente alle merci e ai servizi di lusso, ritenuti non necessari;
- imposta di registro, limitatamente alla registrazione di atti inerenti a valori superiori ai 10 milioni;
- imposta di bollo;
- tasse automobilistiche.

Nulla è innovato per quanto riguarda le prestazioni economiche antituberculari, la cui erogazione rimane affidata all'I.N.P.S.

Alle persone non abbienti compete altresì il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 2, commi 1° e 2°, della legge 28 febbraio 1953, n. 86, nonchè l'indennità post-sanatoriale, nella misura fissa di lire 600 giornaliere, da erogarsi con le norme e per la durata previste per i soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tbc.

All'erogazione di tali prestazioni provvede l'I.N.P.S.

Entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il governo della Repubblica — sentita una Commissione di 7 deputati e 7 senatori — dovrà emanare le norme di attuazione della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Mi consenta, signor Presidente, di intervenire brevemente per illustrare questo emendamento. Noi abbiamo sentito il relatore il quale, più che fare una replica agli interventi che si sono avuti, ha ripetuto la linea da lui prospettata nella relazione, aggiungendovi, appassionatamente,

poichè quando affronta questi problemi il senatore Monaldi sempre si accalora, altri elementi. Non abbiamo, cioè, sentito una replica alla nostra impostazione, al discorso, ad esempio, che io ho fatto, a quello che ha fato il senatore Bitossi — senza voler con questo invadere il campo altrui — e il delinearsi di un'altra posizione. Non abbiamo sentito, dal relatore, se non una affermazione di ciò che è un consenso e un auspicio nei confronti di una estensione generale, che noi vogliamo portare a tutto il Paese, dell'assistenza antitubercolare; ma abbiamo anche sentito l'affermazione della impossibilità di affrontare questo problema, senza che il relatore abbia aggiunto altro.

Il Ministro, nel suo intervento conclusivo alla discussione generale, ha riportato, se non erro, il problema nei suoi termini molto elementari: il progetto Sullo originario, per il quale c'era il concerto con gli altri Ministeri e al di là del quale, pertanto, anche il Ministro del lavoro attuale non può andare.

D'altra parte, ci troviamo di fronte alla nuova linea prospettata dal relatore, con tutti i suoi emendamenti, e sostenuta nella sua relazione.

Ora, noi presentiamo il nostro articolo, che è articolo unico, in cui raggruppiamo questi auspici e diamo le linee di carattere generale.

Naturalmente, non potendosi oggi addivenire ad una stesura definitiva delle norme, abbiamo precisato, nell'ultimo comma dello articolo unico da noi proposto, che le norme di attuazione della legge dovranno essere emanate entro 10 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa; quando esse saranno state emanate la legge comincerà ad avere piena attuazione, come si evince anche dal primo comma dell'articolo unico.

Noi quindi insistiamo e lo facciamo perchè in realtà non esiste soltanto il progetto Sullo, ma ad esso si contrappone la posizione, o la linea Monaldi...

M O N A L D I , relatore. Non mi sembra giusto!...

D I P R I S C O . Chiedo scusa, ma volevo dire che, dal momento che sono in

discussione tutti gli emendamenti presentati dal senatore Monaldi, evidentemente ci troviamo di fronte ed abbiamo tenuto conto anche di questa nuova posizione.

Sono questi, signor Presidente, i motivi che ci inducono ad insistere sull'articolo unico da noi proposto.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. Desidero soltanto dare un chiarimento. Al senatore Di Prisco vorrei ricordare che ho parlato di tre posizioni, cioè di una posizione la più estensiva, di una posizione intermedia e finalmente di una posizione che è quella stessa del disegno di legge governativo; e mi sono rimesso al Governo. Pertanto, è caduta e cade ogni altra argomentazione nel senso indicato dal senatore Di Prisco e quindi mi auguro che egli non voglia insistere nella discussione in questa sede dell'articolo da lui proposto.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Mi si consentano poche, brevissime parole, soltanto per amore di chiarezza. Evidentemente, nella discussione si parte dal progetto Sullo, ma è altresì evidente che restano in piena validità gli emendamenti presentati dal senatore Monaldi. Su questo non c'è dubbio.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. Se lei mi consente, onorevole Presidente, vorrei chiarire il mio pensiero. Ritengo che il testo da porre in discussione sia quello del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Non il testo della Commissione?

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

M O N A L D I , relatore. Dato l'atteggiamento dell'onorevole Ministro, la Commissione seguirà nella discussione il disegno di legge del Governo.

P R E S I D E N T E . Allora la Commissione ritira il suo testo?

M O N A L D I , relatore. Non proprio! Verranno richiamate e sottoposte all'esame dell'Assemblea, almeno in parte, nel corso della discussione, le modifiche al testo governativo contenute nel testo proposto dalla Commissione.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Credo che questi dieci minuti ci abbiano permesso di chiarire bene le cose. A questo punto, dopo queste precisazioni e collocati nella loro giusta posizione la replica del relatore e l'intervento del signor Ministro, io chiedo se non sia il caso di riportare il provvedimento in Commissione.

Se abbiamo fatto un certo sforzo e riconosciuto la possibilità di termini migliorativi, che noi intendiamo di carattere generale richiamandoci a quello che lo stesso Ministro diceva su un problema di questa natura e che indubbiamente non è riconosciuto né al Ministero della sanità né al Ministero dell'interno, non possono essere svolte tutte quelle indagini cui accennava il Ministro entro un brevissimo periodo di tempo, per poi riportare la questione davanti al Senato? Si tratta di una volontà politica: o lo si vuole fare o non lo si vuole fare.

Il rinvio in Commissione darebbe modo al Ministro del lavoro di concertare l'impegno a cui accennava e in breve termine di tornare alla Commissione per il varo di quello che sarebbe un provvedimento praticamente definitivo.

P R E S I D E N T E . Con la richiesta di rinvio in Commissione il senatore Di Prisco fa praticamente una proposta di sospen-

siva. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su tale proposta.

M O N A L D I , relatore. Signor Presidente, naturalmente la Commissione — io e coloro che ho potuto rapidamente consultare, essendomi vicini — è contraria ad un rinvio in Commissione. Significherebbe non farne nulla, è evidente.

L'onorevole Ministro ha ben precisato la situazione. Egli ha detto: si approvi questo disegno di legge ed io assumo l'impegno di riesaminare tutto il problema dell'assistenza antitubercolare affinchè, anche attraverso l'apporto di altre competenze, si pervenga a una soluzione definitiva.

F I O R E . L'onorevole Monaldi sa che questi impegni da parte del Governo sono stati ripetutamente presi da dieci anni a questa parte.

M O N A L D I , relatore. Venite a dire questo proprio a me! L'onorevole Fiore sa che se c'è uno che soffre dei rinvii, sono proprio io.

Se l'onorevole Ministro ha detto di essere disposto a far approvare questo disegno di legge con tutti i benefici che comporta, procediamo su questa strada. È già un buon contributo alla soluzione totale del problema.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io credo di non aver titolo per esprimere un parere circa il rinvio o meno del provvedimento in Commissione. Mi rimetto pertanto a quello che deciderà il Senato. Tuttavia non posso tacere due osservazioni: una di carattere pratico ed una di carattere teorico. Quella di carattere pratico è che un provvedimento di fondo, completo, richiede un certo periodo di tempo per essere studiato e proposto vuoi che sia di iniziativa parlamentare, vuoi che sia di iniziativa governativa. Abbiamo i bilanci da approvare, ci sono le vacanze e poi presto, in primavera, ci troveremo in periodo elettorale. Quindi, salvo ad essere particolarmente ed eccezional-

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

mente diligenti, significa riparlarne nella prossima legislatura.

L'altra osservazione è la seguente: se questo provvedimento viene approvato, come mi lusingo, e la gestione passa dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M., non viene con ciò posto nessun impedimento, nessuna preclusione a discutere il problema di fondo come se la gestione fosse rimasta ancora presso l'I.N.P.S. Comunque mi rимetto al Senato.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Prisco, lei si ritiene soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro?

D I P R I S C O . Sono soddisfatto, però siccome ci troviamo di fronte ad un fatto pressochè nuovo, chiedo una breve sospensione della seduta per accordarci su alcuni emendamenti migliorativi del testo governativo, senza toccare il problema di fondo.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alla ore 19,15.*)

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Governo, avendo la Commissione rinunciato a che la discussione si svolga sul suo testo.

Invito l'onorevole relatore ad indicare le eventuali modifiche che la Commissione intende proporre in sede di esame di ciascun articolo.

M O N A L D I , relatore. Senz'altro.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 1.

C E M M I , Segretario:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le ma-

lattie che vi provvede mediante la propria organizzazione centrale e periferica.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non vengono proposti emendamenti lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Passiamo all'articolo 2.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che il testo governativo sia integrato dai quattro commi del testo della Commissione sostituendo però, nel primo di tali commi, le parole: « Ai servizi » con le altre: « Al coordinamento dei servizi ».

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 2.

In seno all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione contro la tubercolosi è costituita in gestione autonoma con contabilità e bilancio separati dall'assicurazione generale di malattia.

Al coordinamento dei servizi della gestione predetta è preposto un Vicedirettore generale, designato dal Consiglio di amministrazione sentito il Comitato speciale di cui al successivo articolo 4.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, ad incrementare la dotazione organica del personale di un ulteriore posto di Vicedirettore generale.

Il Vicedirettore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato speciale di cui al successivo articolo 3.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si avvale della consulenza di due esperti scelti uno tra i titolari di cattedre universitarie di tisiologia ed uno tra i Direttori delle istituzioni sanitarie in gestione diretta.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che i senatori di Prisco, Bitossi, Simonucci ed altri avevano presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi aggiunti dalla Commissione.

B I T O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I T O S S I . Questo è uno dei punti sui quali non è stato possibile raggiungere l'accordo. Quindi noi dichiariamo di votare contro.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla votazione per parti separate.

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ai commi aggiuntivi proposti dalla Commissione.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, noi siamo contrari. Riteniamo che l'I.N.A.M. possa incaricare uno dei due Vicedirettori che già vi sono, per quanto riguarda la funzione di Vicedirettore generale alla gestione tubercolosi. Per quanto poi riguarda gli esperti, sottolineo che nella configurazione della composizione del Comitato di cui al successivo articolo si è prevista la partecipazione di tre titolari di cattedra; d'altra parte l'I.N.A.M. può sempre valersi dell'opera di consulenti, senza che questo debba venire specificato nella legge.

Per i suesposti motivi siamo contrari.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. Attualmente l'I.N.A.M. si avvale di due Vicedirettori. La gestione tubercolosi comporta tutta una serie di servizi differenti da quelli che sono propri in questo momento dell'I.N.A.M. D'altra parte l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha sentito già da alcuni anni la necessità di preporre un Vicedirettore generale al coordinamento dei servizi della tubercolosi; se ne ha avuto bisogno l'Istituto di previdenza sociale, che ha potuto selezionare i suoi uomini e preparare i suoi uffici in un'opera trentennale, a maggior ragione è necessario un Vicedirettore nella gestione autonoma presso l'I.N.A.M.

Vorrei aggiungere anche, per quanto riguarda i due consulenti, che in via generale il servizio sanitario viene affidato ad un funzionario medico (medico, ma funzionario) che proprio in ragione di questa sua qualifica difficilmente assurge a prestigio e ad autorità nei confronti del personale sanitario delle istituzioni sanatoriali, ospedaliere e delle cliniche. Con due consulenti, un universitario e un direttore di Case di cura, l'ordinamento può risultare più efficente.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ritengo che le disposizioni dell'ultimo comma non siano tassativamente impegnative per l'I.N.A.M.; vale a dire che il comma significa soltanto che, qualora l'I.N.A.M. richiedesse la consulenza, questa consulenza è legittimamente richiesta. Per quanto riguarda il posto di Vicedirettore generale, si dà facoltà all'I.N.A.M. di assumere un nuovo Vicedirettore generale ma non se ne impone l'obbligo, il che è come dire che l'I.N.A.M. è autorizzato ad incrementare la dotazione organica del personale di un ulteriore posto di Vicedirettore generale. È possibile,

forse è probabile, che si renda necessario nominare un ulteriore Vicedirettore generale; però se in concreto la necessità di questa nomina non verrà sentita, mi sembra che il testo della legge così come è redatto possa anche esimere l'I.N.A.M. dal nominarlo. E allora mi pare che l'articolo possa essere accolto così com'è, senza ulteriori precisazioni.

P R E S I D E N T E . Praticamente, onorevole Ministro, lei non accoglierebbe lo emendamento proposto dalla Commissione.

G R A V A . Noi insistiamo.

G E L M I N I . Noi non siamo d'accordo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Ministro non è contrario perchè non gli sembra che questo emendamento sia particolarmente impegnativo; vuol dire che è rimesso alla prudenziale valutazione dell'I.N.A.M. stabilire se sia o non sia necessario, per questo nuovo servizio, stabilire un ulteriore posto di Vicedirettore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i commi aggiuntivi proposti dalla Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

M O N A L D I , *relatore.* Anche in questo caso la Commissione propone che l'articolo 3 del testo governativo sia integrato dal comma aggiuntivo del testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 3.

Alla gestione autonoma è preposto un Comitato speciale con i seguenti compiti:

- 1) fare proposte sull'impiego dei fondi della gestione;
- 2) fare proposte in merito alla costruzione, all'acquisto, alla permuta ed eventualmente alla alienazione di istituzioni sanitarie a tipo ospedaliero-sanatoriale, preventoriale e post-sanatoriale e relative pertinenze patrimoniali rivolte alla cura della tubercolosi e alla reintegrazione fisica degli infermi;
- 3) fare proposte in merito ai regolamenti riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ospedaliere in gestione diretta, gli organici del personale delle medesime e le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza del personale stesso;
- 4) classificare gli Istituti di cura, comprese le case di cura private, in ordine alla loro capacità ricettiva, efficienza e attrezzatura tecnica;
- 5) fare proposte in merito ad indagini ed accertamenti tecnico-sanitari attinenti alle malattie tubercolari;
- 6) esprimere parere sull'ordinamento di centri di studio presso gli Istituti di cura;
- 7) definire i rapporti tra Istituti di cura e cliniche tisiologiche universitarie;
- 8) fare proposte circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
- 9) deliberare sui ricorsi contro la mancata concessione delle prestazioni;
- 10) sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione i bilanci della gestione;
- 11) esprimere parere su tutte le questioni sottopostegli dal Presidente o dagli Organi deliberanti dell'Istituto.

Ai compiti e alle attribuzioni di cui ai numeri 3), 5) e 9) del precedente comma il Comitato può provvedere a mezzo di Commissioni nominate nel proprio seno.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sul comma aggiuntivo proposto dalla Commissione?

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non sono contrario a questo emendamento; penso tuttavia che sia superfluo, essendo evidente che il Comitato può nominare nel proprio seno Commissioni di studio o Commissioni d'inchiesta. Comunque, se i proponenti insistono su tale emendamento, dichiaro di non oppormi.

M O N A L D I , *relatore.* Noi insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

M O N A L D I , *relatore.* La Commissione propone le seguenti modifiche all'articolo 4 del testo governativo:

« Sostituire il n. 7) ed il n. 9) con i corrispondenti numeri 7) e 9) del testo proposto dalla Commissione e inserire dopo il n. 10 il seguente emendamento: "11) da due rappresentanti del personale delle istituzioni sanitarie in gestione diretta, designati uno dal personale a rapporto di impiego e uno dal personale a rapporto di lavoro" ».

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 4.

Il Comitato è composto:

- 1) dal Presidente dell'Istituto che lo presiede e dai due Vice Presidenti;
- 2) da sette componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto designati dal

Consiglio stesso di cui quattro scelti fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) da tre titolari di cattedra universitaria di tisiologia designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

4) da un rappresentante della Federazione italiana contro la tubercolosi;

5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

7) dal Direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

8) dal Capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

9) da quattro rappresentanti dei Consorzi provinciali antitubercolari di cui due presidenti e due direttori, designati dal Ministro della sanità;

10) dal Direttore generale dell'Istituto;

11) da due rappresentanti del personale delle istituzioni sanitarie in gestione diretta, designati uno dal personale a rapporto di impiego e uno dal personale a rapporto di lavoro.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Allo scadere del suddetto termine cessano dalle funzioni anche i componenti nominati nel corso del quadriennio.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bitossi, Di Prisco, Simonucci, Negri, Bosi, Mancino, Zanoni, De Leonardi, Leone e Lombardi. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario:*

« Al primo comma, dopo il n. 2), inserire il seguente:

"2-bis) da quattro rappresentanti nominati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori tubercolotici" ».

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

B I T O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I T O S S I . Al primo comma di questo articolo avevamo precedentemente presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il n. 2), il seguente n. 2-bis): « Da quattro rappresentanti nominati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori tubercolotici ». Ora, dopo l'accordo con la maggioranza della Commissione, il numero dei rappresentanti è portato a 2; si dovrà pertanto dire: « Da due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori tubercolotici ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Bitossi ed altri tendente ad inserire dopo il n. 2 dell'articolo 4 il seguente: « 2-bis) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori tubercolotici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Di Prisco ed altri hanno rinunciato al seguente emendamento:

« *Al primo comma, n. 11), sostituire le parole: " nel proprio ambito uno dal personale a rapporto di impiego e uno dal personale a rapporto di lavoro " con le altre: " uno dalla categoria del personale a rapporto d'impiego e uno da quella del personale a rapporto di lavoro, anche al di fuori della rispettiva categoria, ma sempre nell'ambito del personale delle istituzioni sanitarie in gestione diretta " ».*

Metto pertanto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che nel testo governativo siano eliminate le parole: « di cui all'articolo 12 ».

Propone inoltre di aggiungere il secondo comma del testo della Commissione. Infatti, com'è naturale, la legge 11 gennaio 1943 non prevedeva la gestione tubercolosi.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

D I P R I S C O . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è integrato con un rappresentante del personale delle istituzioni sanitarie in gestione diretta designato dal personale stesso nel suo ambito.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di cui all'articolo 17 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese alla gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

C E M M I , Segretario:

Art. 6.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto esercita le sue funzioni anche per la gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi.

P R E S I D E N T E . Poichè la Commissione non propone modifiche, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

M O N A L D I, relatore. La Commissione propone che l'articolo 7 del testo governativo venga sostituito, esclusivamente per ragioni formali, dai primi due commi del testo della Commissione. I restanti due commi dell'articolo 7 nel testo della Commissione debbono essere soppressi, perchè prevedono l'estensione dell'assistenza antitubercolare agli aventi titolo all'assistenza malattia e siamo d'accordo che questo non può essere approvato.

D I P R I S C O. Concordiamo.

P R E S I D E N T E. Si dia allora lettura dell'articolo 7, nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I, Segretario:

Art. 7.

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle relative prestazioni sia quando possano fare valere i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sia quando risultino soddisfatte soltanto le condizioni previste per la concessione delle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria di malattia alla quale gli stessi sono iscritti.

Per i soggetti di cui al comma precedente restano in vigore tutte le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e nei provvedimenti successivamente emanati concernenti l'entità, i limiti e la durata delle prestazioni nonchè la conservazione del diritto alle prestazioni stesse.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

M O N A L D I, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà

M O N A L D I, relatore. La Commissione, mentre rinuncia all'articolo 7-bis da essa proposto, insiste per gli articoli 7-ter e 7-quater.

P R E S I D E N T E. Decade allora anche il seguente emendamento presentato dai senatori Di Prisco ed altri all'articolo 7-bis:

« *Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:* »

"A tal fine:

a) per il personale dipendente non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, il contributo dovuto all'E.N. P.A.S., per la quota a carico dello Stato, viene elevato dello 0,25 per cento;

b) per il personale dipendente non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, il contributo dovuto all'I.N.A. D.E.L., per la quota a carico dell'ente datore di lavoro, viene elevato dello 0,35 per cento;

c) il contributo annuo dovuto dallo Stato per ciascun assistibile iscritto alle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato di lire 1.200.

Le nuove aliquote contributive di cui alle lettere a) e b) avranno effetto a decorrere dal periodo di paga in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui alla lettera c) avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Si dia lettura dell'articolo 7-ter proposto dalla Commissione.

C E M M I, Segretario:

Art. 7-ter.

Le persone non abbienti e non aventi titolo alle prestazioni antitubercolari ai sensi del precedente articolo 7 hanno diritto alle prestazioni sanitarie con le stesse modalità,

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

entità e durata di quelle erogate in regime assicurativo.

Alle stesse persone compete altresì il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 2, commi 1° e 2°, della legge 28 febbraio 1953, n. 86, nonchè l'indennità post-sanatoriale, nella misura fissa di lire 600 giornaliere, da erogarsi con le norme e per la durata previste per i soggetti dell'assicurazione obbligatoria.

All'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi provvedono i Consorzi provinciali antituberculari.

L'onere relativo agli obblighi di cui al presente articolo fa carico al bilancio del Ministero della sanità, sui capitoli 69 e 71 dell'esercizio finanziario 1962-63 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Bitossi ed altri hanno rinunciato al seguente emendamento :

« Sostituire il primo comma con il seguente :

" Hanno diritto alle prestazioni sanitarie, con le stesse modalità, entità e durata di quelle erogate in regime assicurativo, le persone non abbienti, i pensionati dell'assicurazione obbligatoria non aventi titolo alla assistenza di malattia e coloro che — pure soggetti all'obbligo di assicurazione di malattia — non possono beneficiare delle relative prestazioni perchè la decorrenza della assistenza è soggetta ad un periodo di attesa o a un requisito contributivo " ».

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Personalmente sono d'accordo sul testo di questo articolo, ma mi è facile essere d'accordo su un problema che investe il bilancio di un altro Ministero. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 7-ter dice: « L'onere relativo agli obblighi di cui al presente articolo fa carico al bilancio del Ministero della sanità . . . ».

Così stando le cose, non ho niente da eccepire, ma non so quanto questo sia regolare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7-ter proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7-quater.

C E M M I , Segretario:

Art. 7-quater.

Il ricovero per tutti gli aventi titolo alle prestazioni sanitarie antituberculari viene disposto senza preliminari formalità amministrative.

Entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero le amministrazioni ospedaliere ne danno comunicazione al Consorzio provinciale antituberculare competente per territorio e all'ente cui fa carico l'onere dell'assistenza.

Le modalità di attuazione delle presenti norme verranno determinate dal Comitato speciale di cui al precedente articolo 3.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Di Prisco ed altri hanno rinunciato al seguente emendamento :

« Dopo il primo comma inserire il seguente :

" La notifica del ricovero all'ente che ne assumerà l'onere è di competenza delle Amministrazioni ospedaliere " ».

Metto pertanto ai voti l'articolo 7-quater proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 8.

C E M M I , Segretario:

Art. 8.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, limitatamente a quelle di carattere sanitario, sussiste nei confronti dei pensionati e rispettivi

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

familiari a carico appartenenti a categorie che, in attività di servizio, sono obbligatoriamente assicurate contro la tubercolosi, nonché degli orfani dei lavoratori italiani di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. Per l'articolo 9 la Commissione propone di sostituire il secondo comma del testo governativo col secondo comma del testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 9.

L'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha facoltà di integrare la cura in regime sanatoriale con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoriale successiva al ricovero sanatoriale ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che l'articolo 10 sia così articolato: il primo comma del testo governativo, il secondo comma del testo della Commissione ed infine il terzo comma del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 10.

I Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari sono integrati da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I Comitati provinciali dell'I.N.A.M. sono integrati con il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare.

Restano immutati gli attuali rapporti di collaborazione tra la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi e i Consorzi provinciali antitubercolari.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Boccassi ed altri hanno rinunciato al seguente emendamento:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

” Le misure di profilassi e di prevenzione antitubercolare, le rilevazioni e gli accertamenti diagnostici individuali e di massa, le indicazioni dei provvedimenti assistenziali sia in regime di ricovero che ambulatoriali, i controlli ed i trattamenti precauzionali e di consolidamento della guarigione sui dimessi dagli Istituti di cura, la valutazione dell'idoneità al lavoro in ordine al danno attuale o residuo per malattia tubercolare, sono, anche per gli assicurati, di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

che vi provvedono attraverso la loro organizzazione centrale e periferica.

L'I.N.A.M. è tenuto a comunicare immediatamente al Consorzio di competenza ogni caso di tubercolosi comunque rilevato. I Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari sono integrati da un rappresentante dell'I.N.A.M." ».

B O C C A S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Vorrei che il relatore mi spiegasse questa permuta che c'è tra l'I.N.A.M. e i Consorzi provinciali, perchè al primo comma si dice: « I Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari sono integrati da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie »; mentre al secondo comma, che l'onorevole relatore mantiene, si dice: « I Comitati provinciali dell'I.N.A.M. sono integrati con il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare ».

Qui ne viene un conflitto di competenza. Non si tratta di una permuta qualunque, che si possa fare chiamando uno e mettendolo da una parte e mettendo un altro dall'altra parte. I Consorzi hanno una determinata funzione, quella della profilassi e della prevenzione. Vogliamo dar loro interamente questa funzione? Ed allora è l'I.N.A.M. che deve andare ai Consorzi, non sono i Consorzi che devono andare all'I.N.A.M., poichè è stato detto che della cura si interessa l'I.N.A.M.

Se vogliamo dare ai Consorzi la funzione di prevenzione e di cura, dobbiamo mantenere soltanto il primo comma dell'articolo, e non dobbiamo accettare l'emendamento presentato dal relatore.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . La Commissione aveva proposto un testo in cui non soltanto figurava il comma che verrebbe mantenuto e contro il quale ha parlato il senatore Boccassi, ma

anche un terzo comma riguardante espresamente i Consorzi provinciali antitubercolari, il quale diceva: « Restano di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari i compiti inerenti alla profilassi ed alla prevenzione della tubercolosi ».

Ora, io chiedo al relatore la ragione per cui non si vorrebbe mantenere questo comma. Vero è che esso non dovrebbe essere necessario, dato che tutto dovrebbe rimanere immutato in ordine alla profilassi ed alla prevenzione; ma dopo ciò che ha detto il senatore Boccassi, cioè che — tra le righe — si vorrebbero togliere ai Consorzi i compiti di profilassi e di prevenzione della tubercolosi, io chiedo che mi venga data una spiegazione. Non mi pare infatti che vi sia alcuna ragione di eliminare in questo campo l'attività dei Consorzi, i quali, d'altra parte, sono stati mantenuti in funzione per quanto è stato testé deciso all'articolo 7-ter ove si prevede che le prestazioni di cura ai non abbienti vengano date dai Consorzi provinciali antitubercolari.

Per una vecchia pratica amministrativa in materia, io credo che sia necessario che la profilassi e la prevenzione siano compiti che i Consorzi provinciali antitubercolari debbono conservare.

B O C C A S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Io sono d'accordo anche di conservare ciò che i Consorzi hanno attualmente, e infatti approvo l'ultimo comma dell'articolo che dice: « Restano immutati gli attuali rapporti di collaborazione tra la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi e i Consorzi provinciali antitubercolari ».

Quali sono questi rapporti attuali? Sono anche quelli della cura e della diagnosi, ma tali rapporti nella nuova formulazione non vengono specificati. Ecco perchè io dico di lasciare le cose così come sono, in difesa dell'azione statutaria dei Consorzi. Non so se ora siamo d'accordo o no, senatore Oliva.

P R E S I D E N T E . Sentiamo comunque il pensiero del relatore.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

M O N A L D I , relatore. Cercherò di eliminare ogni equivoco.

Esistono Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antituberculari e esistono Comitati provinciali dell'I.N.A.M. Tenuto conto della reciprocità d'interessi e delle strette analogie di certi compiti, appare opportuno che nell'uno e nell'altro Comitato figurino da un lato l'I.N.A.M. e dall'altro il Consorzio antituberculare. È evidente che ciò, se verrà fatto in un sincero spirito di collaborazione, risulterà di grande utilità.

Per quanto attiene all'opinione espressa dal senatore Boccassi, mi appare inconfondibile che la presenza di diritto del direttore del Consorzio nel Comitato amministrativo dell'I.N.A.M. è una valorizzazione per il Consorzio. È certo comunque che nel formulare questa proposta io ho inteso valorizzare la posizione dei direttori dei Consorzi antituberculari.

E vengo al senatore Oliva. Si è molto discusso, collega Oliva, tra i direttori di Consorzio sulla validità di questo articolo, e poi si è detto: dovete dire assolutamente che la prevenzione e la profilassi rimangono a noi. Ma avete mai trovato, lungo tutto l'*iter* di questo disegno di legge, che sia stata modificata la competenza dei Consorzi quale è stabilita dalle leggi istitutive e dal testo unico delle leggi sanitarie?

Io ho espresso il desiderio di sopprimere il comma dell'articolo 10 che suona: « restano di competenza dei Consorzi provinciali eccetera », perchè la sua approvazione potrebbe sembrare restrittiva in confronto di altre competenze le quali invece debbono rimanere assolutamente integre. L'averlo detto così chiaramente qui può stare a significare il valore estensivo che intendiamo dare all'ultimo comma dell'articolo 10.

Si è domandato: cosa significa collaborazione? È qualcosa che può effettuarsi anche al di fuori delle leggi. Oggi l'I.N.P.S. si avvale dei Consorzi innanzitutto per la diagnosi dove non ha i propri centri diagnostici; si avvale dei Consorzi per le cure ambulatoriali là dove non ha propri strumenti; si avvale dei Consorzi per visite di controllo ai dimessi dai sanatori, anche ai fini della corresponsione dell'indennità post-sanatoriale.

L'articolo, così come è formulato, vuole che l'evidente stato di collaborazione venga mantenuto e, ove possibile, potenziato ai fini della lotta integrale contro la tubercolosi.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Desidero chiarire che avevo sollevato la questione solo per l'accenno fattone dal senatore Boccassi, da cui appariva che i compiti dei Consorzi in ordine alla prevenzione e alla profilassi potessero ritenersi tacitamente superati.

Sono ben lieto di prendere atto delle dichiarazioni del relatore; ma, mentre sono d'accordo sullo scambio delle rappresentanze in seno ai rispettivi Comitati provinciali dell'I.N.A.M. e dei Consorzi, lo prego tuttavia (dato che la questione è stata sollevata e, per principio, ciò che non nuoce si può benissimo dire) di voler mantenere anche il comma proposto dalla Commissione, dove è detto che restano di competenza dei Consorzi provinciali antituberculari i compiti inerenti alla profilassi e alla prevenzione della tubercolosi. Se in un certo momento si è pensato di inserire quel comma, credo che ciò sia stato fatto proprio per fugare ogni dubbio su possibili interpretazioni di questa legge che fossero antitetiche nei confronti dei Consorzi provinciali. Poichè sono enti utili, cari a tutti e che hanno una loro tradizione, io faccio mio l'emendamento della Commissione e chiedo che venga messo ai voti, sempre nello spirito delle dichiarazioni del relatore, di cui prendo atto.

Quanto alla « collaborazione » di cui parla l'ultimo comma, è perfettamente giusto quanto ha detto l'onorevole relatore: altre sono le competenze obbligatorie, ed altre sono tutte quelle forme di collaborazione, non solo diagnostica, ma anche terapeutica, che sono regolate da convenzioni ospedaliere, eccetera. Per cui è assolutamente necessario stabilire che tutti quei rapporti che sono in atto con l'I.N.P.S. devono restare validi anche con la nuova gestione dell'I.N.A.M.

B O C C A S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, lei è già intervenuto e non potrebbe replicare. La prego comunque di essere breve.

B O C C A S S I . Lei deve permettermi, onorevole Presidente, soltanto di chiarire una cosa: con il comma del testo della Commissione fatto proprio dal senatore Oliva, si attribuiscono ai Consorzi semplicemente le funzioni di prevenzione e di profilassi e si tolgonono loro alcune funzioni che oggi hanno: cioè quelle della diagnosi e della cura. Questo è il punto fondamentale. Perciò, a mio parere, non si può fare questo cambiamento, in quanto si svuoterebbero i Consorzi, enti locali dipendenti dal Ministero della sanità, a favore dell'I.N.A.M. che è un istituto dipendente dal Minsitero del lavoro. Guardate quante questioni si solleverebbero!

La mia osservazione quindi ha la sua brava ragione, che è la seguente: proprio il comma di cui ho detto, attribuendo ai Consorzi la profilassi e la prevenzione, sottrae loro la diagnosi, che invece oggi hanno.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della Previdenza sociale. Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sono favorevole all'interscambio dei due rappresentanti, perché evidentemente si tratta di due enti che svolgono ciascuno un'opera complementare ed integrativa dell'altro e quindi è giusto che abbiano ciascuno un elemento integratore.

Sono favorevole alla soppressione del secondo comma aggiuntivo contenuto nel testo della Commissione, perché questo comma è molto più restrittivo del silenzio: quando diciamo che restano questi compiti, e noi sappiamo d'altra parte che ve ne sono anche altri, è come dire che sono esclusi gli altri. È meglio, allora, non dire niente; con il che resta impregiudicata la competenza dei Consorzi provinciali.

Piuttosto, vorrei fare una proposta che forse vi sembrerà originale: io sopprimerei l'ultimo comma del testo della Commissione ed anche l'ultimo comma del testo governativo. Cosa significa dire che restano immutati gli attuali rapporti di collaborazione? O questa sollecitazione alla collaborazione è un invito generico, ed allora è perfettamente inutile, o questa collaborazione è obbligatoria *ex lege*, ed allora essa si deve fare anche se non la riconfermiamo con l'attuale norma legislativa. Comunque mi rimetto al Senato.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Riguardo all'interpretazione da dare al comma concernente le competenze dei Consorzi, non avevo pensato assolutamente che potesse apparire restrittivo, come teme il senatore Boccassi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del relatore. Ad ogni modo, se l'abbandono dell'emendamento significa che debbano restare salve tutte le competenze dei Consorzi, è evidente che io non posso che associarmi a tale abbandono, e prego l'onorevole relatore di darmene atto.

Naturalmente devono intendersi salve non solo le competenze in atto, ma anche quelle terapeutiche che questo stesso disegno di legge, già con l'articolo 7-ter ora approvato, ha attribuite ai Consorzi, o, meglio, le ha confermate esplicitamente, affidando ai Consorzi stessi le prestazioni antituberculari per i non abbienti e i non aventi titolo alle prestazioni assicurative. Comunque, questo è un punto chiarito.

Viceversa, mi permetto di dissentire dall'onorevole Ministro circa l'opinione che sia inutile mantenere l'ultimo comma.

Parlo da modestissimo avvocato. Questa norma mi sembra necessaria a tutti gli effetti giuridici. Esistono infatti convenzioni in atto tra Consorzi ed I.N.P.S., che potrebbero essere messe in dubbio o non riconosciute dall'I.N.A.M., dato il trapasso della gestione.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

Con quest'ultimo comma, viceversa, si stabilisce espressamente che gli attuali rapporti di collaborazione, s'intende, non solo quelli vincolati per legge, ma anche quelli volontari e contrattuali che siano, debbano rimanere validi anche con l'I.N.A.M. in quanto siano già in atto con l'I.N.P.S. Quindi mi pare che questo ultimo comma debba essere conservato.

P R E S I D E N T E . Poichè su di essi non sono state fatte osservazioni, metto intanto ai voti il primo comma dell'articolo 10 e il primo dei commi aggiuntivi del testo già predisposto dalla Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi

(*Sono approvati*).

M O N A L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M O N A L D I , *relatore*. Vorrei accettare parzialmente il suggerimento dato dal senatore Oliva per fugare ogni nube. All'inizio dell'ultimo comma si potrebbe dire: « Ferme restando tutte le competenze dei Consorzi antituberculari, di cui all'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie, restano immutati gli attuali rapporti, eccetera ».

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Signor Presidente, mi sembra che sulla sostanza vi sia l'accordo. Si tratta di trovare la formula più aderente. Mi permetto di suggerire di accantonare l'ultimo comma in attesa che la Commissione elabori il testo preciso dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 11.

M O N A L D I , *relatore*. Per questo articolo la Commissione propone che si provi il testo già da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 11 nel testo predisposto dalla Commissione.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 11.

Gli enti tenuti all'erogazione delle prestazioni sanitarie antituberculari possono stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, gestione autonomia per l'assicurazione contro la tubercolosi, che delibera sentito il parere del Comitato speciale di cui al precedente articolo 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

M O N A L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , *relatore*. La Commissione propone che ora si esamini l'articolo 11-bis del testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 11-bis nel testo della Commissione.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 11-bis.

I servizi di erogazione delle prestazioni antituberculari, per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, sono di competenza delle rispettive Casse provinciali di malattia.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvederà, mediante convenzione, a regolare con le predette Casse provinciali i rapporti economici relativi ai servizi di cui al precedente comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Di Grazia, Angelilli, Zane, Grava, Pagni e Baldini hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 11-ter.

Il compenso fisso di cui all'articolo 82 del regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1631, spetta ai medici di tutte le istituzioni sanatoriali ospedaliere e preventoriali, quando trattasi di ricoverati assistiti in regime assicurativo, mutualistico o consorziale, in forza delle vigenti leggi, nonchè della presente legge, qualunque sia l'Ente a cui fa carico l'onere dell'assistenza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che per tale articolo si esamini il testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 12 del testo predisposto dalla Commissione.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 12.

Sono trasferite all'I.N.A.M., gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi, tutte le istituzioni sanitarie dell'I.N.P.S. destinate all'assistenza antituberculare (ospedali sanatoriali, sanatori, preventori vigilati, istituti di qualificazione professio-

nale), le quali saranno amministrate dalla gestione autonoma anzidetta. Sono altresì trasferite dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. le aziende agrarie annesse alle predette istituzioni sanitarie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che ora si esamini l'articolo 12-bis del testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 12-bis del testo della Commissione.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 12-bis.

Sono trasferite all'I.N.A.M. le seguenti categorie di personale dell'I.N.P.S.:

a) personale dei ruoli delle istituzioni sanitarie, escluso quello addetto agli istituti termali di cui all'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni;

b) personale straordinario — fuori ruolo o incaricato — assunto per le esigenze delle istituzioni sanitarie destinate all'assistenza antituberculare;

c) personale salariato delle istituzioni sanitarie destinate all'assistenza antituberculare.

L'I.N.A.M. subentra all'I.N.P.S. nei rapporti di impiego e di lavoro del personale, trasferito ai sensi del precedente comma, al quale sono garantiti lo stato giuridico e i trattamenti economici, di quiescenza e di previdenza in misura non inferiore a quella in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

È trasferito all'I.N.A.M. il « Fondo speciale di previdenza » per il personale salarciato permanente delle case di cura con i fondi di riserva ed i pesi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al personale di cui alla lettera c) del primo comma.

Per il personale salariato degli stabilimenti termali il vigente trattamento previdenziale è assunto dalla « Casa di previdenza del personale dell'I.N.P.S. ».

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, ad assumere, previa intesa con l'I.N.P.S. e con l'assenso degli interessati, personale direttivo e dei ruoli tecnici non sanatoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale particolarmente esperto nella gestione dei servizi antituberculari. Tale personale sarà immesso nei ruoli dell'I.N.A.M. secondo la parificazione gerarchica vigente per il personale dell'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali ed economici della anzianità effettiva di servizio prestato presso l'I.N.P.S. e senza diminuzione del trattamento economico goduto. Il relativo trattamento di quiescenza e di previdenza è assunto dal Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.A.M.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi l'I.N.A.M. e l'I.N.P.S. sono autorizzati, con provvedimenti dei rispettivi Consigli di amministrazione, ad apportare ai Regolamenti organici e alle norme che disciplinano i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale le necessarie modificazioni e integrazioni.

I rapporti economici e ogni altra questione concernente il personale dell'I.N.P.S. trasferito d'ufficio all'I.N.A.M. e assunto da quest'ultimo Ente saranno regolati mediante accordo tra i due Istituti, in mancanza del quale deciderà in via definitiva il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli Istituti stessi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale darà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il tempo necessario, la collaborazione più opportuna onde mantenere efficienti i servizi della gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi, anche attraverso l'opera dei propri impiegati provvisoriamente mantenuti ai servizi della gestione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Di Prisco, De Leonardi, Simonucci, Bosi, Mancino, Negri, Leone, Zanoni e Lombardi hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

Art. ...

In via eccezionale e temporanea il personale trasferito d'ufficio dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. potrà chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'anticipato collocamento a riposo, con il riconoscimento di ulteriori cinque anni di anzianità utile per il trattamento di licenziamento e di quiescenza. Il relativo onere farà carico alla gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi.

MONALDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MONALDI, relatore. La Commissione ha già espresso, ai proponenti il proprio parere contrario. Ritengo non sia necessario illustrarne i motivi. Non vi è una quasi ragione specifica per omettere l'emendamento, rimanendo assolutamente intangibili i benefici di carriera nel passaggio dall'uno all'altro Ente: l'aggravio finanziario andrebbe a tutto danno della gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono contrario perchè il personale che farà il passaggio dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. sarà pienamente tutelato dalle norme che abbiamo finora approvato, nella sua anzianità, nei suoi scatti, nel suo grado, eccetera. Concedergli la facilitazione di essere collocato a riposo con un riconoscimento di ulteriori cinque anni di anzianità, sembra eccessivo, tanto più, come ha giustamente rilevato il senatore Monaldi, che all'importo di questa liquidazione corrisponderebbero tanti tubercolotici assistiti in meno.

P R E S I D E N T E . Senatore Bitossi, insiste nell'emendamento?

B I T O S S I . Insistiamo, signor Presidente. Noi con la nostra proposta non abbiamo chiesto niente di trascendentale, in quanto l'abbiamo ripresa da un testo riguardante i dipendenti statali. Inoltre, da un punto di vista giuridico, ci sembra naturale che non si possa trasferire da un organismo ad un altro dei lavoratori senza sentire il parere degli interessati e senza pagare le conseguenze dei disagi che verranno a subire i lavoratori assunti alle dipendenze di un altro ente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Bitossi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. La Commissione propone che ora si esamini l'articolo 12-ter del testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 12-ter del testo della Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 12-ter.

L'I.N.A.M., gestione autonoma dell'assicurazione contro la tubercolosi, subentra all'I.N.P.S.:

1) nelle convenzioni con gli Ordini religiosi per il servizio delle Suore nelle case di cura per la tubercolosi, e nelle convenzioni con gli Ordini religiosi e con le Curie vescovili per il servizio dei Cappellani nelle case di cura medesime;

2) nelle convenzioni con le Università per la costituzione e il funzionamento delle Cliniche tisiologiche annesse alle istituzioni sanatoriali;

3) nelle convenzioni con ospedali e case di cura private per il ricovero dei tubercolotici nonchè con gli Enti gestori delle colonie climatiche per i figli di tubercolotici assistiti in regime assicurativo;

4) in tutte le convenzioni e in tutti i contratti di forniture, di appalto, di utenza, comunque attinenti al funzionamento degli ospedali sanatoriali, in vigore alla data del trasferimento di gestione.

P R E S I D E N T E . I senatori Di Prisco, Bitossi, Simonucci, Bosi, Mancino, Negri, De Leonardis, Leone, Lombardi e Zannoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 3) di questo articolo.

M O N A L D I , relatore. Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12-ter con la soppressione del numero 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 13.

M O N A L D I , relatore. Per questo articolo la Commissione propone che si esamini il testo da essa predisposto.

P R E S I D E N T E. Si dia allora lettura dell'articolo 13 nel testo predisposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 13.

Le attività e le passività patrimoniali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale relative alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono devolute alla gestione autonoma di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le questioni patrimoniali insorgenti dalla devoluzione di cui al precedente comma e dal trasferimento delle istituzioni sanitarie di cui al precedente articolo 12 nonchè tutte le altre questioni connesse saranno definite mediante accordo fra i due Istituti interessati da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. In mancanza di tale accordo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale decide in via definitiva, sentiti gli Istituti interessati.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

M O N A L D I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N A L D I , relatore. Debbo una precisazione. Quando si è parlato, all'articolo 12-ter, del n. 3, abbiamo detto per errore d'esser d'accordo sulla sua soppressione. La avvenuta approvazione dell'emendamento soppressivo tuttavia è priva di conseguenze pratiche, perchè non esclude la possibilità da parte dell'I.N.A.M. di riconoscere valide le convenzioni esistenti, né impedisce all'I.N.A.M. di istituirne di nuove.

All'articolo 14, viceversa, è giusta la rinuncia alla modifica suggerita dalla Commissione all'articolo 11 del decreto n. 1827. Tale modifica non ha più ragione d'essere,

non essendo stata approvata l'integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.M. con due unità, il che avrebbe comportato analoga misura per l'I.N.P.S. In definitiva rimane il testo del disegno di legge governativo compreso però il comma aggiuntivo che riguarda le scuole di qualificazione per i malati ed il collocamento al lavoro degli ex malati tubercolotici.

P R E S I D E N T E. Sono due i commi aggiuntivi.

M O N A L D I , relatore. Sì, sono due e restano tutti e due.

P R E S I D E N T E. Si dia allora lettura dell'articolo 14 nel testo proposto dalla Commissione.

C E M M I , Segretario:

Art. 14.

Le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono modificate come segue:

articolo 3. è soppressa la lettera *b*;

articolo 7: al n. 4 è soppressa la frase « per la tubercolosi »;

articolo 11: il n. 3 è sostituito con: « un rappresentante del personale dell'Istituto designato dal personale stesso »;

articolo 14: è soppresso il n. 6;

articolo 22: è soppresso;

articolo 23: è soppresso;

articolo 32: è soppressa la frase « per la tubercolosi ».

Inoltre tutte le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti l'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione all'esercizio ad esso affidato dell'assicurazione contro la tubercolosi debbono intendersi riferite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

È devoluta parimenti alla competenza dell'I.N.A.M. l'erogazione delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538 e dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86.

552^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

23 MAGGIO 1962

Il rappresentante dell'I.N.A.M. sostituisce quello dell'I.N.P.S. nel Comitato di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo numero 538.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Bitossi, Di Prisco, Simonucci, Bosi, Negri, Mancino, De Leonardis, Leone, Lombardi e Zanoni hanno proposto un articolo 14-bis. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

Art. 14-bis.

Per la soluzione delle controversie relative all'erogazione delle prestazioni di competenza dell'I.N.A.M., gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, si applicano le norme di cui alla legge 11 gennaio 1943, numero 138.

M O N A L D I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14-bis proposto dai senatori Bitossi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

Art. 15.

In attesa che si provveda alla unificazione della procedura di riscossione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, continuano ad essere riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e vengono versati da questo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, con le modalità che saranno concordate fra i due Istituti.

(È approvato).

Art. 16.

La presente legge ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P E Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I Il Gruppo della democrazia Cristiana avrebbe dato il suo consenso e la sua approvazione a questo disegno di legge tanto più volentieri se esso avesse potuto essere integrato e perfezionato dal Senato con le norme aggiuntive proposte dalla maggioranza della 10^a Commissione, in accoglimento della fervida iniziativa del relatore senatore Monaldi per una più benefica estensione dell'assicurazione antitubercolare. Ma, poichè allo stato degli atti e senza abbandonare il proposito di una più ampia riforma — onorevole Ministro siamo d'accordo che *quod differtur non affertur* — il Senato ha invece ritenuto di prendere in esame e si dispone ad approvare il testo originario proposto dal Ministro del lavoro, noi diamo ad esso il nostro voto favorevole nella piena convinzione dell'importanza e della bontà di questo nuovo provvedimento, ora specialmente che vi sono state apportate delle notevoli migliorie.

Fra gli obiettivi a lunga scadenza da perseguire, ai fini dell'auspicata riforma del nostro regime di previdenza e di assistenza, per quasi unanime giudizio, viene collocata l'unificazione dei servizi sanitari in un solo istituto, nel quale sia attuato un decentramento organico di funzioni territoriali e in cui le categorie professionali abbiano un'efficace possibilità di controllo.

Senonchè la strada per raggiungere questo obiettivo è purtroppo ancora lunga e difficile, proprio mentre si va frazionando ancora di più questa forma di tutela attraverso enti di recente creazione, come le casse mutue per l'assistenza di malattia in favore dei coltivatori diretti, degli artigiani

ni e degli esercenti di attività commerciali, e quando ancora il quasi ventennale problema delle mutue aziendali, operanti in sostituzione dell'I.N.A.M., è ben lontano dall'essere risolto, nonostante il coraggioso ripensamento della Corte di cassazione che, mutando radicalmente la sua precedente giurisprudenza, ha dichiarato che tali mutue sono prive di personalità giuridica, perchè fuse nell'I.N.A.M. con la legge del 1943.

Ora, il disegno di legge che noi ci disponiamo ad approvare per il trasferimento all'I.N.A.M. dei servizi per la tubercolosi già gestiti dall'I.N.P.S., è un esperimento coraggioso che, come è detto nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, è stato ritenuto indispensabile, fra l'altro, proprio « al fine di preconstituire le basi per una unificazione dell'assistenza di malattia ».

Mi pare che fosse opportuno sottolineare l'importanza del provvedimento proprio per questa sua finalità, in ordine alla quale l'iniziativa del Ministro del lavoro mi pare possa trovare l'apprezzamento unanime del Senato.

Se dal punto di vista strutturale l'effetto più rimarchevole del proposto trasferimento è il distacco della gestione dell'assicurazione antitubercolare dall'I.N.P.S., che ha curato e gestito, di certo facendo tesoro delle esperienze acquisite, per oltre un trentennio, l'attuale imponente attrezzatura sanatoriale, sul piano sostanziale, oltre ad altri benefici di minor rilievo, il disegno di legge introduce con saggia risoluzione un'estensione del beneficio delle prestazioni antitubercolari in favore di soggetti che prima ne erano esclusi, e con questo mi pare soddisfi delle esigenze che erano sentite molto acutamente.

Questi sono, per brevissimi cenni, i motivi del nostro voto favorevole al disegno di legge in discussione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mentre confermo la dichiarazione che il Ministero con-

sidera questo provvedimento soltanto come un avvio all'impostazione, e quindi alla risoluzione su basi più vaste, del problema di fondo, tengo a ringraziare gli onorevoli senatori per la loro collaborazione così valida e così efficace.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a dichiarare se mantiene il titolo del disegno di legge del testo governativo.

M O N A L D I , relatore. Ritengo che sia più logico il titolo: « Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Riordinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare ». Infatti c'è effettivamente un riordinamento ed un'estensione, sia pure purtroppo limitata, e questo rimane per noi come una ferita.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il titolo rimane stabilito nel testo di cui l'onorevole relatore ha dato lettura.

Comunico che la Commissione ha proposto la seguente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 precedentemente accantonato: « Restano ferme le competenze dei Consorzi provinciali antitubercolari di cui all'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie. Restano altresì immutati gli attuali rapporti di collaborazione dei Consorzi stessi con la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi ».

Metto ai voti tale comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 di cui do nuovamente lettura:

Art. 10.

1 Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari sono integrati da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I Consorzi provinciali dell'I.N.A.M. sono integrati con il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare.

Restano ferme le competenze dei Consorzi provinciali antituberculari di cui all'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie. Restano altresì immutati gli attuali rapporti di collaborazione dei Consorzi stessi con la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con l'avvertenza che, a seguito degli articoli aggiuntivi introdotti, la numerazione degli articoli sarà conseguentemente modificata, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Per lo svolgimento di un'interpellanza
e di interrogazioni**

P E L L E G R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N I . In data 16 maggio, a firma dei senatori Secchia, Mammucari, mia e di altri, è stata presentata al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno una interpellanza sui gravi incidenti accaduti a Roma in occasione delle manifestazioni tenutesi al teatro Brancaccio e in altre città d'Italia (562).

Vorrei pregarla, signor Presidente, anche a nome dei colleghi firmatari, di farsi interprete presso il Governo perchè si fissi rapidamente lo svolgimento di questa interpellanza, stante la gravità dei fatti accaduti e che ancora purtroppo accadono nel nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Posso informarla che la Presidenza si è presa cura di interpellare il Ministro dell'interno, il quale ha comunicato che risponderà non appena in possesso delle informazioni necessarie.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Insieme ai colleghi Donini e Luporini ho presentato due interrogazioni urgenti relative all'agitazione in corso da parte del personale della scuola elementare e media (1430 e 1431).

Rivolgo, signor Presidente, viva preghiera alla sua cortesia perchè voglia invitare l'onorevole Ministro a farsi interprete presso il Governo della opportunità che le due interrogazioni vengano poste all'ordine del giorno di una delle prossime sedute di questa settimana.

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Bertinelli di voler riferire la richiesta del senatore Granata al Ministro della pubblica istruzione.

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno consentire ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della scuola aderenti all'intesa di illustrare alla TV le richieste della categoria e le ragioni dello sciopero, considerato che la possibilità di esporre il punto di vista governativo è stata già concessa al Ministro della pubblica istruzione mediante una recente intervista diffusa alla TV (1430).

G R A N A T A , D O N I N I , L U P O R I N I

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi dell'atteggiamento negativo ancora una volta assunto nei confronti delle giuste rivendicazioni avanzate dagli organismi sindacali della Scuola elementare e media per l'attribuzione di un assegno integrativo in misura non inferiore a quello già concesso agli impiegati dello Stato; e per sapere quali misure intendano prendere per attuare senza ritardo una politica di equità e di dignità nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado (1431).

D O N I N I , L U P O R I N I , G R A N A T A

Al Ministro della difesa, per conoscere le cause che hanno determinato la morte improvvisa della recluta Benzi Carlo di Paolo, classe 1940, distretto di Modena, arruolato il 5 marzo 1962, in servizio a Palermo nel III 5^o R.G.T.-F.T.R. Aosta. In particolare sulle circostanze seguenti: il Benzi viene ricoverato il 30 aprile all'ospedale militare, con carattere d'urgenza; il Comando non provvede a segnalare ai familiari l'avvenuto ricovero. Il giorno 4 maggio il padre, sprovvisto da alcuni giorni di notizie del figlio, s'informa telegraficamente al Comando sullo stato di salute del giovane e riceve la risposta « sono in ospedale, non preoccupatevi ». È accertato che il militare non poteva rispondere al telegramma. Chi ha provveduto dunque alla risposta?

Il Benzi è trasferito al manicomio di Palermo il 2 maggio e dopo 40 ore avviene il decesso. I familiari sono informati dal Direttore dell'ospedale dell'avvenuta morte, ma nessuna notizia è data dal Comando militare.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli ufficiali e sottufficiali che si sono comportati in modo così grave da sollevare le legittime e giustificate proteste dei familiari e della opinione pubblica, e per sapere se sia stato provveduto ad aiutare, con mezzi finanziari adeguati alla straordinaria luttuosa circostanza, la famiglia che versa in condizioni bisognose (1432).

SACCHETTI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti si propongano di adottare per attenuare la gravità delle condizioni in cui sono venuti a trovarsi gli agricoltori di Centuripe, Catenanuova, Agira, Gagliano Castelferrato, Sperlinga, Nissoria, Assoro, Leonforte, Enna, Valguarnera, Villa-rosa e Aidone, a causa delle gelate e della siccità che hanno distrutto i seminati di grano, fave e veccia annullandone completamente il raccolto.

Proprietari e coltivatori diretti sono venuti a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al sostentamento delle famiglie ed al pagamento delle imposte.

I gabellati non possono provvedere al pagamento dei canoni di fitto e sono costretti, indipendentemente dalla loro volontà, a rimanere inadempienti.

Le zone di detti Comuni maggiormente danneggiate sono quelle site nella parte bassa, ove di più hanno imperversato le gelate.

Si impongono provvedimenti di urgenza sia per accettare, a mezzo dell'Ufficio tecnico erariale, l'entità dei danni, sia per predisporre adeguati provvedimenti (3065).

ROMANO Antonio

Al Ministro della sanità, per sapere se non ritenga che si possa o, addirittura, si debba istituire in Gioia Tauro, città commerciale di grande importanza, un centro di analisi d'igiene e profilassi, tenendo presente che quell'unico esistente a Reggio Calabria è insufficiente a soddisfare le immense esigenze e mal risponde ai compiti affidatigli per l'inevitabile ritardo con cui vengono fatti gli accertamenti.

Gioia Tauro è, fra l'altro, il centro di raccolta delle ulive, degli olii e dei vini di una vastissima zona, chiamata appunto la piana di Gioia Tauro, ed appare con assoluta evidenza anacronistico e assurdo che non si possano fare sul luogo quelle analisi chimiche e varie che si rendono necessarie per la celerità degli affari commerciali e dei controlli conseguenzialmente indispensabili (3066).

MARAZZITA

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere quale sia la situazione legale-amministrativa dello stabilimento OLCA e della Raffineria BRUZIA che operavano fino ad alcuni anni fa in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e che ora sono inattivi e fermi perché pare che siano stati sottoposti a sequestro da parte dell'ISVEIMER. Non sfuggirà alla attenzione del Ministro che si tratta di due complessi industriali che in Gioia Tauro tenevano occupate diverse centinaia di operai, che ora

sono costretti alla fame con le rispettive famiglie e che debbono cercare nell'esodo la sola via dell'esistenza, lontani dalla propria terra che anche per queste ragioni va sempre più diventando anemica e priva di vita (3067).

MARAZZITA

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il Governo non ha sinora deliberato in merito alle promozioni a « consigliere » dei primi referendari della Corte dei conti, con riferimento alle seguenti considerazioni:

a) che la Corte dei conti ha trasmesso il « parere di promovibilità » dei primi referendari scrutinati sin dal 16 aprile 1962;

b) che la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — il cui articolo 40 riserva i posti di consigliere disponibili, per effetto dell'entrata in vigore della legge medesima e della sua prima applicazione, per le promozioni da conferire ai primi referendari dell'Istituto — non ha trovato ancora attuazione, pur essendo in vigore dal 17 gennaio 1962;

c) che, però, nei Consigli dei ministri, tenutisi il 18 aprile e il 18 maggio 1962, sono state deliberate, tra l'altro, « nomine » a Consigliere della Corte di personale estraneo all'Istituto;

d) che i primi referendari della Corte, da tempo scrutinati e tuttora in attesa di promozione, hanno, con onore, servito l'Istituto da lunghissimi anni e ricevono un ingiusto danno morale ed economico dal perdurare di un siffatto stato di cose, lesivo dei loro legittimi interessi;

e) che, infine, ogni ulteriore indugio è destinato a turbare la continuità e la serenità del lavoro che viene svolto dal predetto personale della Suprema Magistratura e, in definitiva, si risolve in danno del generale interesse pubblico che, con la emanazione della detta legge del 20 dicembre 1961, numero 1345, istitutiva di due nuove sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, volevasi perseguire con la massima, possibile urgenza (3068).

D'ALBORA

Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere quali sono le ragioni per le quali il nuovo palazzo di Giustizia di Bari, che avrebbe dovuto essere rifinito e consegnato sin dai primi mesi dell'anno 1962, è ancora in fase costruttiva.

Specificamente si chiede di conoscere:

a) le ragioni per le quali i lavori sono stati più volte sospesi;

b) le imprese costruttrici ed i piani edili modificati.

Se — come si mormora — i ritardi si riguardano a dolose inadempienze delle ditte appaltatrici, si chiede anche di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati contro i responsabili (3069).

PAPALIA, MASCIALE

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 maggio 1962

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1903).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1905).

3. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari